

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1866-A
N. 1865-A

ALLEGATO 1
RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

DISEGNO DI LEGGE

N. 1866

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 27 novembre 2013 (v. stampato Senato n. 1121)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016
e relativa nota di variazioni (1866-bis)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 29 novembre 2013*

E

DISEGNO DI LEGGE

N. 1865

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 27 novembre 2013 (v. stampato Senato n. 1120)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 29 novembre 2013*

(Relatori per la maggioranza:

Andrea ROMANO, per il disegno di legge n. 1866;
MARCHI, per il disegno di legge n. 1865)

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 1
RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

PAGINA BIANCA

INDICE

I COMMISSIONE PERMANENTE	Pag. 7
<i>(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)</i>	
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza)	» 9
Tabella n. 8 (Interno)	» 11
 II COMMISSIONE PERMANENTE	 » 19
<i>(Giustizia)</i>	
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza)	» 21
Tabella n. 5 (Giustizia)	» 23
Tabella n. 8 (Interno, limitatamente alle parti di competenza)	» 25
Tabella n. 10 (Infrastrutture e trasporti, limitatamente alle parti di competenza)	» 27
 III COMMISSIONE PERMANENTE	 » 33
<i>(Affari esteri e comunitari)</i>	
Tabella n. 6 (Affari esteri)	» 35
 IV COMMISSIONE PERMANENTE	 » 37
<i>(Difesa)</i>	
Tabella n. 11 (Difesa)	» 39
 VI COMMISSIONE PERMANENTE	 » 43
<i>(Finanze)</i>	
Tabella n. 1 (Entrata)	» 45
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza)	» 51
 VII COMMISSIONE PERMANENTE	 » 55
<i>(Cultura, scienza e istruzione)</i>	
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza)	» 57
Tabella n. 3 (Sviluppo economico, limitatamente alle parti di competenza)	» 59
Tabella n. 7 (Istruzione, università e ricerca)	» 61
Tabella n. 13 (Beni e attività culturali e turismo)	» 65

VIII COMMISSIONE PERMANENTE	Pag.	69
<i>(Ambiente, territorio e lavori pubblici)</i>		
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza)	»	71
Tabella n. 9 (Ambiente e tutela del territorio e del mare)	»	73
Tabella n. 10 (Infrastrutture e trasporti, limitatamente alle parti di competenza)	»	75
 IX COMMISSIONE PERMANENTE	»	87
<i>(Trasporti, poste e telecomunicazioni)</i>		
Tabella n. 3 (Sviluppo economico, limitatamente alle parti di competenza)	»	89
Tabella n. 10 (Infrastrutture e trasporti, limitatamente alle parti di competenza)	»	91
 X COMMISSIONE PERMANENTE	»	97
<i>(Attività produttive, commercio e turismo)</i>		
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza)	»	99
Tabella n. 3 (Sviluppo economico, limitatamente alle parti di competenza)	»	101
Tabella n. 7 (Istruzione, università e ricerca, limitatamente alle parti di competenza)	»	105
Tabella n. 13 (Beni e attività culturali e turismo, limitatamente alle parti di competenza)	»	107
 XI COMMISSIONE PERMANENTE	»	111
<i>(Lavoro pubblico e privato)</i>		
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza)	»	113
Tabella n. 4 (Lavoro e politiche sociali, limitatamente alle parti di competenza)	»	115
 XII COMMISSIONE PERMANENTE	»	119
<i>(Affari sociali)</i>		
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza)	»	121
Tabella n. 4 (Lavoro e politiche sociali, limitatamente alle parti di competenza)	»	123
Tabella n. 14 (Salute)	»	125
 XIII COMMISSIONE PERMANENTE	»	129
<i>(Agricoltura)</i>		
Tabella n. 12 (Politiche agricole alimentari e forestali)	»	131
 XIV COMMISSIONE PERMANENTE	»	141
<i>(Politiche dell'Unione europea)</i>		
Tabella n. 2 (Economia e finanze, limitatamente alle parti di competenza)	»	143

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

PAGINA BIANCA

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

(Relatore: Renato BALDUZZI)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (1866)

Stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno finanziario 2014
e per il triennio 2014-2016

(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale
per il triennio 2014-2016 (1866-*bis*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) (1865)

La I Commissione,

esaminata la tabella 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, limitatamente alle parti di competenza, recata dal bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e dal bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 e le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2014;

rilevato che i commi da 196 a 199 del disegno di legge di stabilità C. 1865 rimodulano gli aspetti organizzativi e rifinan-

ziano la banca dati pubblica gratuita della normativa vigente (Normattiva), il progetto x-leges, relativo alle comunicazioni telematiche tra gli organi costituzionali, e sopprimono l'obbligo per il Governo di allegare ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge presentati al Parlamento i testi integrali delle norme espressamente modificate o abrogate;

evidenziato come, per le previste abrogazioni di disposizioni riferite per lo più alla fase di avvio del portale Normattiva ed alla convergenza in esso della

normativa regionale, andrebbe valutata l'opportunità di mantenere, anche nel comma 196, il riferimento alla cooperazione con la Conferenza dei Presidenti della Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, dal momento che le banche dati delle leggi di ogni singola regione e provincia autonoma sono gestite dalla rispettiva Assemblea legislativa;

rilevato che, nel disegno di legge di stabilità C. 1865, i commi 307 e 308 dell'articolo 1 intervengono in materia di assunzioni nella pubblica amministrazione, riducendo le percentuali del *turn-over* consentito, con particolare riguardo ad alcune pubbliche amministrazioni, tra quelle statali, gli enti pubblici non economici, le agenzie, le università statali e gli enti di ricerca;

preso atto delle diverse misure di razionalizzazione della spesa previste, a partire dal quelle relative alle Autorità

indipendenti, contenute nel disegno di legge recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato » (Legge di stabilità 2014) (C. 1865 Governo, approvato dal Senato);

preso atto che, nel disegno di legge recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 » (C. 1866 Governo), con riferimento al programma Organi costituzionali, si registra un aumento rispetto alle previsioni assestate per il 2013 di circa 5,6 milioni di euro, dovuto essenzialmente allo stanziamento previsto per l'istituzione dell'Ufficio parlamentare del bilancio, mentre si registra l'invarianza degli stanziamenti destinati alla spesa di funzionamento della Presidenza della Repubblica, del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e della Corte costituzionale,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

(Relatore: Renato BALDUZZI)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (1866)

Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno
finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
(Tabella n. 8)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale
per il triennio 2014-2016 (1866-*bis*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) (1865)

La I Commissione,

esaminata la tabella 8, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2014, recata dal bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e dal bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 e le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2014;

preso atto favorevolmente che, a seguito dell'approvazione della prima nota di variazione, risultano allocati nello stato di previsione del Ministero dell'economia e

finanze, al capitolo 3019, somme pari a 50 milioni di euro per le assunzioni a tempo indeterminato per i Corpi di polizia per il 2014, e a 120 milioni per il 2015 ed il 2016, in corrispondenza di quanto disposto dai commi 309 e 310 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità C. 1865, che consentono assunzioni aggiuntive per il comparto sicurezza, in deroga al vigente contesto normativo;

rilevato che i commi da 261 a 264 dell'articolo 1 del disegno di legge di stabilità 2014 recano diverse misure di

contenimento delle spese per le consultazioni elettorali, tra le quali la riduzione alla sola giornata di domenica dello svolgimento delle operazioni di votazione nelle consultazioni elettorali e referendarie, come già sperimentato dal 1993 al 2002, con la conseguente riduzione di 100 milioni di euro del Fondo per le spese elettorali, pari a legislazione vigente a 420 milioni di euro;

rilevato che, per quanto riguarda il disegno di legge recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 », nell'ambito della missione n. 27 (Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti), si registra una flessione degli stanziamenti di tutti i programmi: in particolare, per il *Programma Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale* (27.2), gli stanziamenti complessivi sono pari a 404,51 milioni di euro (-5,54 mln) mentre all'interno del programma si registra l'aumento del capitolo 2351, relativo alle spese per i servizi di accoglienza in favore di stranieri, di 13,1 milioni di euro rispetto all'assestamento (+6,4 per cento);

preso atto che, in relazione alle aree funzionali, lo stato di previsione del Ministero dell'interno si articola, come lo scorso anno, in 7 missioni, a loro volta suddivise in 16 programmi e ricordato come risulti centrale la costruzione di un sistema che individui gli obiettivi dell'azione amministrativa e determini gli indicatori per misurare concretamente il grado di raggiungimento di questi obiettivi, i cosiddetti indicatori di performance, che costituiscono inoltre la base per la *cd. spending review*;

rilevato, peraltro, che agli obiettivi strategici del ministero dell'interno è attribuita una parte minoritaria delle risorse dei programmi e che le restanti risorse sono assegnate ad un obiettivo considerato non strategico individuato in tutti i programmi con la medesima denominazione « Improntare la gestione dei processi attinenti al programma ad obiettivi di miglio-

ramento della qualità, dell'efficienza e della produttività »;

segnalata pertanto l'opportunità di valutare la possibilità di una rivisitazione di tale impostazione in modo da consentire un raffronto comparativo con gli anni precedenti e di individuare obiettivi strategici che corrispondano, più che ad esigenze interne dell'amministrazione, ad un'effettiva priorità dell'azione politica;

evidenziata altresì l'opportunità di incrementare gli elementi relativi ai piani di azione cui si riferiscono gli indicatori, così da renderli più significativi e leggibili in sede di esame parlamentare,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 1865:

ART. 1.

Sostituire il comma 168, con il seguente:

« 168. Per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno è integrato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Le risorse derivanti dall'alienazione dei velivoli della flotta di Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Al comma 168, secondo periodo, sostituire le parole: al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze finalizzato alle esigenze di protezione civile per il potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli incendi boschivi, *con le seguenti:* al fondo istituito presso il Ministero dell'interno finalizzato al trasferimento di risorse all'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Ona), per le esigenze di stipula di una o più polizze assicurative sanitarie spettante al personale, permanente e volontario, in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Conseguentemente, nell'ultimo periodo, sostituire le parole: è autorizzato con le seguenti: e il Ministro dell'interno sono autorizzati.

Dopo il comma 168, aggiungere il seguente:

168-bis. Al fine di consentire interventi del Ministero dell'interno per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è rifinanziato il Fondo di cui all'articolo 2, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 di 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per l'anno 2015.

168-ter. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2015.

Conseguentemente,

Alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

alla voce Ministero dell'economia e delle finanze

2014: -24.000;

alla voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

2014: -3.000;

alla voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

2014: -3.000,;

Sopprimere il comma 169.

Conseguentemente, al comma 248, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti 70 milioni.

Al comma 196, dopo le parole: Presidente della Camera dei deputati *sono aggiunte le seguenti parole:* nonché con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

Sopprimere il comma 200.

Sostituire il comma 262 con i seguenti:

262. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23.

262-bis. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 45, nono comma, le parole: « alle ore otto » sono sostituite dalle seguenti: « alle ore sette »;

b) l'articolo 46, primo comma, è sostituito dal seguente: « Alle ore sette della domenica fissata per la votazione il presidente riprende le operazioni elettorali »;

c) l'articolo 64 è sostituito dal seguente: « ART. 64. — 1. Le operazioni di votazione terminano alle ore 23 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora

si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto ».

d) l'articolo 64-*bis* è abrogato;

e) all'articolo 67, primo comma, aliena, le parole: « degli articoli 64 e 64-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 64 »;

f) all'articolo 73:

1) al primo comma, le parole: « entro le ore 14 » sono sostituite dalle seguenti: « entro le ore 23 »;

2) al secondo comma, le parole: « alle ore 14 del martedì » sono sostituite dalle seguenti: « alle ore 22 del lunedì ».

262-*ter*. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« ART. 3. — 1. Le elezioni per il Senato della Repubblica si svolgono in un solo giorno »;

b) all'articolo 22:

1) al comma 4, le parole: « fino alle ore 15 del lunedì, fermo restando quanto disposto dagli articoli 64 e 64-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni; » sono sostituite dalle seguenti: « fino alle ore 23 della domenica in tutte le sezioni elettorali; »;

2) al comma 6, le parole: « entro le ore 14 del martedì successivo alla votazione; » sono sostituite dalle seguenti: « entro le ore 22 del lunedì successivo a quello della votazione; ».

262-*quater*. Al decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito con modificazioni

dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, primo comma, lettera c), le parole: « martedì successivo alla votazione, » sono sostituite dalle seguenti: « lunedì successivo al giorno di votazione, »;

b) all'articolo 5, primo comma, lettera b), le parole: « martedì successivo, con inizio alle ore dieci; » sono sostituite dalle seguenti: « lunedì successivo, con inizio alle ore 14; ».

262-*quinquies*. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 47, decimo comma, le parole: « alle ore otto » sono sostituite dalle seguenti: « alle ore sette »;

b) all'articolo 48, primo comma, le parole: « Alle ore otto della domenica fissata per l'inizio della votazione, » sono sostituite dalle seguenti: « Alle ore sette della domenica fissata per la votazione, »;

c) l'articolo 51 è abrogato;

d) all'articolo 52:

1) il primo comma è abrogato;

2) al secondo comma, le parole: « fino alle ore 15; » sono sostituite dalle seguenti: « fino alle ore 23 della domenica; »;

e) all'articolo 85, il secondo comma è sostituito dal seguente: « Le elezioni saranno rinnovate in occasione del primo turno elettorale utile, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, dalla data in cui la sentenza di annullamento è divenuta definitiva. ».

262-*sexies*. All'articolo 11, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: « dalle ore 8 alle ore 22 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì successivo. » sono sostituite dalle seguenti: « dalle ore 7 alle ore 23 della domenica. »

262-septies. All'articolo 16 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « alle ore 6 » sono sostituite dalle seguenti: « alle ore 7 »;

b) al secondo comma, le parole: « alle ore 22 » sono sostituite dalle seguenti: « alle ore 23 ».

262-octies. All'articolo 20, secondo comma, lettere b) e c), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: « alle ore 8 del martedì » sono sostituite dalle seguenti: « alle ore 14 del lunedì ». Alla medesima lettera c), le parole: « entro le ore 16 » sono sostituite dalle seguenti: « entro le ore 24 » e le parole: « entro le ore 20 » sono sostituite dalle seguenti: « entro le ore 10 del martedì ».

Al comma 264, dopo le parole: sono individuate sono inserite le seguenti parole: , con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Al comma 305, dopo le parole: del precedente periodo, aggiungere, infine, il seguente periodo: al fine di garantire la specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 83, le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano ai Comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Conseguentemente, dopo il comma 419, aggiungere il seguente:

419-bis. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dal seguente: « 22 per cento ».

Al comma 306 sopprimere le parole: esclusi, nella misura del 50 per cento, quelli a carico della controparte.

Dopo il comma 306 aggiungere i seguenti:

306-bis. Sono abrogati l'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico è quindi sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità.

306-ter. In attuazione di quanto disposto dal comma 306-bis del presente articolo e dall'articolo 5, comma 10-ter del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. le diverse amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

Al comma 308 aggiungere, infine, le seguenti parole:

È infine aggiunto il seguente periodo: « A decorrere dal 1° gennaio 2014 i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco costituiscono rapporto di impiego con l'amministrazione. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge. Agli eventuali oneri si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile" ».

Dopo il comma 308 è aggiunto il seguente:

308-bis. Al comma 1 dell'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2011, n. 326, dopo le parole: « pubblici registri » sono inserite le seguenti: « nonché di materiale ed attrezzatura di soccorso ».

Dopo il comma 308 è aggiunto il seguente:

308-bis. Gli oneri previsti dall'articolo 4, comma 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *b)* del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, fino ad un massimo di 500.000 euro annue a decorrere dal 2014, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Soccorso civile ».

Al comma 309, dopo le parole: comparto sicurezza aggiungere le seguenti: , soccorso pubblico e difesa civile.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'onere derivante dalle ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione « Soccorso civile ».

Dopo il comma 309, aggiungere il seguente:

309-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del decreto-

legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74, le risorse di cui all'articolo 2, comma, 7 del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, sono riassegnate esclusivamente, per gli anni 2014 e 2015, ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 8, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, conseguentemente non applicando per gli anni 2014 e 2015 le disposizioni relative alla riassegnazione per quote di cui al comma 7, lettera *a)*, lettera *b)*, lettera *c)* dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazione dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, fatta salva l'alimentazione del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512.

Dopo il comma 309, aggiungere il seguente:

309-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare dai commi 1 e 21 del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-*bis*, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere per 100 milioni di euro per l'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Dopo il comma 310 aggiungere il seguente:

310-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, con-

vertito, con modificazioni, dalla Legge 30 dicembre 1991, n. 410, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « è autorizzata la spesa, di 7,6 milioni a decorrere dall'anno 2014 per l'attribuzione a tutto il personale comunque posto alle dipendenze della DIA di un trattamento economico da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ».

Conseguentemente, all'articolo 1 comma 524, tabella C, aggiungere, infine, le seguenti parole: comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014, a 2 milioni di euro per l'anno 2015, e a 2 milioni di euro per l'anno 2016.

All'articolo 1, dopo il comma 310, aggiungere il seguente:

310-bis. Le organizzazioni sindacali rappresentative del Corpo nazionale vigili del fuoco, in occasione della predisposizione del documento di decisione di finanza pubblica e prima della deliberazione del disegno di legge di stabilità e bilancio, sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere consultate contestualmente alle rappresentanze sindacali e sezioni del Cocer di cui all'articolo 8-bis del Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

All'articolo 1, dopo il comma 310, aggiungere il seguente comma:

310-bis. Al fine di ripristinare la polizza sanitaria così come previsto dall'Opera Nazionale di Assistenza del personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, attualmente privo di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ovvero al fine di recuperare e risanarne il patrimonio immobiliare, all'elenco n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, punto 8 « Ministero

dell'interno » le parole: « decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, articolo 3 comma 2 », sono soppresse.

Conseguentemente, dopo il comma 419 aggiungere il seguente:

419-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 20 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « 20,2 per cento ».

Dopo il comma 310 inserire il seguente:

310-bis. Il Ministero dell'interno è autorizzato, per l'anno 2014, ad attivare procedure straordinarie in deroga all'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica del 24 aprile 1982 n. 335 per l'accesso alla qualifica di Vice sovrintendente della Polizia di Stato, attraverso lo scorrimento delle graduatorie vigenti, nei limiti dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2013, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al comma 312, dopo le parole: e successive modificazioni inserire le seguenti: nonché delle società, che non emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, controllate direttamente dalle medesime amministrazioni,

Al comma 313 sostituire le parole da: fatti salvi, *fino alla fine del comma, con le seguenti:* ivi inclusi i compensi percepiti per prestazioni occasionali e i trattamenti pensionistici.

Sostituire il comma 353 con il seguente:

353. All'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122, la lettera *b*) è sostituita dalle seguenti:

b) entro il 30 giugno 2014 con riguardo ad ulteriori tre delle funzioni fondamentali di cui al comma 27;

b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti funzioni fondamentali di cui al comma 27.

Al comma 369, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole: « collegio dei revisori » sono inserite le parole: « o del revisore »;

in fine, aggiungere il seguente periodo: « In caso di ritardata o mancata segnalazione da parte del collegio dei revisori o dei revisore, a questi soggetti, ove ne sia accertata la responsabilità, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali; si applicano il terzo e quarto periodo del presente comma. »

Al comma 376, il terzo periodo del comma 2-bis è sostituito dal seguente:

A tal fine, su atto di indirizzo dell'ente controllante, nella contrattazione di secondo livello, è stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Dopo il comma 406, inserire il seguente:

406-bis. Al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« ART. 9-bis. (Redazione in formato elettronico delle intese, degli accordi e dei provvedimenti della Conferenza). — 1. A decorrere dal 1° luglio 2014 gli atti di competenza delle Conferenze di cui al presente decreto, nonché quelli attuativi conseguenti, sono redatti esclusivamente in modalità informatica. »

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

PAGINA BIANCA

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

(Relatore: Franco VAZIO)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (1866)

Stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno finanziario 2014
e per il triennio 2014-2016

(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale
per il triennio 2014-2016 (1866-*bis*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) (1865)

La II Commissione,

esaminata la tabella 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, per le parti di competenza;

rilevato che sono previsti i seguenti stanziamenti: Spese obbligatorie e di funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura (21.2.3/2195 e 2199): 36 mi-

lioni di euro (in aumento rispetto al bilancio assestato 2013 di circa 600.000 euro); Spese obbligatorie e di funzionamento dei TAR e del Consiglio di Stato (21.2.3/2170 e 2171): 188,9 milioni di euro (in aumento rispetto al bilancio assestato 2013 di circa 12 milioni di euro);

ritenuto che non siano stati forniti dal Governo esaurienti chiarimenti circa la

natura dei predetti aumenti di circa 600.000 euro e di circa 12 milioni di euro rispetto al bilancio assestato 2013;

rilevato che, diversamente dallo scorso esercizio finanziario, lo Stato di previsione dell'entrata (Tab. n. 1), nel capitolo relativo alla risorse del Fondo unico giustizia (cap. 2414), non prevede somme in entrata, determinando quindi una situazione di assoluta incertezza, mentre sarebbe opportuno prevedere delle previsioni di entrate relative alle diverse voci (ad esempio, sequestri, confische, altre risorse),

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con la seguente condizione:

allo stato di previsione del Ministero dell'economia, Missione 21 (Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del consiglio dei ministri), programma 21.2 (Organi a rilevanza costituzionale), siano ridotti gli stanziamenti previsti rispettivamente a favore del Consiglio Superiore della Magistratura nonché del TAR e del Consiglio di Stato nella misura degli aumenti rispetto al bilancio assestato 2013.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

(Relatore: Franco VAZIO)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (1866)

Stato di previsione del Ministero della giustizia
per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
(Tabella n. 5)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale
per il triennio 2014-2016 (1866-*bis*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) (1865)

La II Commissione,

esaminata la tabella n. 5, relativa allo
stato di previsione del Ministero della
Giustizia per l'anno finanziario 2014 e per
il triennio 2014-2016,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

PAGINA BIANCA

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

(Relatore: Franco VAZIO)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (1866)

Stato di previsione del Ministero dell'interno
per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
(Tabella n. 8, limitatamente alle parti di competenza)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale
per il triennio 2014-2016 (1866-*bis*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) (1865)

La II Commissione,

esaminata la tabella n. 8, relativa allo
stato di previsione del Ministero dell'in-
terno per l'anno finanziario 2014 e per il
triennio 2014-2016, per le parti di com-
petenza,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

PAGINA BIANCA

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

(Relatore: Franco VAZIO)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (1866)

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti per l'anno finanziario 2014
e per il triennio 2014-2016

(Tabella n. 10, limitatamente alle parti di competenza)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale
per il triennio 2014-2016 (1866-*bis*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) (1865)

La II Commissione,

esaminata la tabella n. 10, relativa
allo stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per l'anno
finanziario 2014 e per il triennio 2014-
2016, per le parti di competenza,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

La Commissione ha altresì approvato i
seguenti emendamenti all'A.C. 1866:

TAB. 2.

*Allo stato di previsione del Ministero
dell'economia, Missione 21 (Organi costitu-
zionali, a rilevanza costituzionale e Presi-
denza del consiglio dei ministri), pro-*

gramma 21.2 (Organi a rilevanza costituzionale), apportare le seguenti modifiche:

2014:

CP: — 600
CS: — 600;

2015:

CP: — 600
CS: — 600;

2016:

CP: — 600
CS: — 600.

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia, Missione 21 (Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del consiglio dei ministri), programma 21.2 (Organi a rilevanza costituzionale), apportare le seguenti modifiche:

2014:

CP: — 12.000
CS: — 12.000;

2015:

CP: — 12.000;
CS: — 12.000;

2016:

CP: — 12.000;
CS: — 12.000.

La Commissione ha inoltre approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 1865:

ART. 1.

Al comma 35 sopprimere le parole: agli importi inferiori ad euro 100.000 e.

Dopo il comma 218, inserire il seguente:

218-bis. All'articolo 73, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, con-

vertito in legge dalla legge n. 98 del 2013, le parole: « non dà diritto ad alcun compenso » sono sostituite con le seguenti: « dà diritto alla corresponsione di un rimborso forfetario delle spese non inferiore a 500 euro » e alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: « Il limite massimo complessivo per la corresponsione di rimborsi è di 1.500.000 euro a decorrere dal 2014 ».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: — 1.500;
2015: — 1.500;
2016: — 1.500.

Dopo il comma 218, inserire il seguente:

218-bis. All'articolo 73, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge dalla legge n. 98 del 2013, le parole: « non dà diritto ad alcun compenso » sono sostituite con le seguenti: « dà diritto alla corresponsione di un rimborso forfetario delle spese non inferiore a 500 euro » e alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: « Il limite massimo complessivo per la corresponsione di rimborsi è di 1.500.000 euro a decorrere dal 2014 ».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: — 1.500;
2015: — 1.500;
2016: — 1.500.

Dopo il comma 196, inserire il seguente:

196-bis. All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, la lettera c) è sostituita dalla seguente: c) in misura non inferiore alla metà, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e

degli altri servizi istituzionali nonché per incentivare il personale amministrativo dei medesimi uffici.

Al comma 218, capoverso comma 11, primo periodo, le parole: 7,5 milioni sono sostituite con le seguenti: 30 milioni.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: — 22.500.

All'articolo 1, dopo il comma 218, inserire i seguente commi:

218-bis. Alla legge 21 aprile 2011, n. 62, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 2, le parole: « , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, » sono soppresse;

b) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: « Introdotto dall'articolo 1, comma 3, » sono aggiunte le seguenti: « e delle case famiglia, protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale e dagli articoli 47-ter 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 2, e 3 ».

218-ter. Agli oneri. Aggiunti derivanti dal comma 218-bis, valutati in 1.000.000 di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, dello stanziamento del fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli Immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, di cui articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Dopo il comma 290, aggiungere il seguente:

290-bis. Oltre a quanto stabilito dal precedente comma, al fine di conseguire

risparmi di spesa pari a 1 milione per ciascun anno del triennio 2014-2016, sono ulteriormente ridotte di pari importo le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi.

Conseguentemente, al comma 524, tabella C allegata, missione giustizia, programma Amministrazione Penitenziaria, voce Ministero della Giustizia, decreto del Presidente della Repubblica 309/90 articolo 135, comma 4, « Prevenzione e Cura Aids, Recupero Detenuti Tossicodipendenti » Apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 100;
CS: + 100

2015:

CP: + 100;
CS: + 100.

2016:

CP: + 100;
CS: + 100.

Dopo il comma 310, aggiungere il seguente:

310-bis. Il Ministero della Giustizia può procedere per l'anno 2014, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto legge n.95 del 6 luglio 2012e, comunque, con un turn over complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per cento, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con riserva di assunzione di 700 unità di personale da assegnare agli Uffici locali di esecuzione

penale esterna, di cui all'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: — 5.000;
2015: — 7.000;
2016: — 7.000.

Dopo il comma 409 inserire i seguenti commi:

409-bis. All'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese giustiziarie, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « il contributo dovuto è di euro 300 » sono sostituite dalle seguenti: « il contributo dovuto è di euro 150 »;

b) alla lettera c), le parole: « il contributo dovuto è di euro 1.800 » sono sostituite dalle seguenti: « il contributo dovuto è di euro 1.150 »;

c) la lettera d) è sostituita dalla seguente: « d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 3.500 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 7.500 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 11.400. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto è di euro 11.400; »;

d) alla lettera e), le parole: « , il contributo dovuto è di euro 650 » sono sostituite dalle seguenti: « , il contributo dovuto è di euro 350 ».

409-ter. Le disposizioni di cui al comma 409-bis si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Dopo il comma 409 inserire il seguente:

409-bis. Per i nuovi contratti di locazione l'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legge 4 giugno 2013, n.63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n.90, sussiste solo per gli immobili di nuova costruzione ovvero per quelli oggetto di atto di vendita o di trasferimento successivamente all'entrata in vigore della legge 3 agosto 2013 n. 90.

Al comma 416, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 76, comma 1, le parole: « non superiore a euro 9.296,22 » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a euro 12.000. ».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 524, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. »

Dopo il comma 310, inserire il seguente:

310-bis. Il Ministero della Giustizia può procedere per l'anno 2014, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 2 del decreto

legge n. 95 del 6 luglio 2012 e, comunque, con un *turn over* complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per cento, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con riserva di assunzione di 100 unità di educatori penitenziari e di 100 unità di psicologi penitenziari.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: — 10.000;
2015: — 12.000;
2016: — 12.000.

All'articolo 1, dopo il comma 130, inserire il seguente comma:

130-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il « Fondo di solidarietà per le vittime delle frodi nelle procedure di adozione internazionale ». Il Fondo provvede al rimborso delle spese sostenute dalle coppie che abbiano ottenuto il decreto di idoneità di cui all'articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che non siano riuscite a portare a termine la procedura di adozione internazionale prevista dal titolo III, Capo I, della medesima legge a causa di comportamenti fraudolenti, ingannevoli o comunque negligenti, posti in essere dagli enti autorizzati, da loro referenti all'estero, o da altri soggetti terzi, che si siano adoperati, anche di fatto e in assenza di qualsivoglia rapporto contrattuale, nello svolgimento delle procedure di adozione. Il rimborso delle spese spetta alle coppie che abbiano sporto denuncia all'autorità giudiziaria per i comportamenti di cui al presente comma a condizione che la Commissione per le Adozioni Internazionali abbia revocato all'ente denunciato l'autorizzazione allo svolgimento delle procedure di adozione,

anche in assenza di provvedimenti giurisdizionali da parte delle autorità competenti. Le spese spetteranno anche in caso di parziale inidoneità o revoca dell'Ente Autorizzato o con incarico a tempo determinato da parte della Commissione Adozioni Internazionali o delle altre autorità preposte. Il rimborso è riconosciuto nei limiti delle spese effettivamente documentate, aumentato con una percentuale tra il dieci ed il venti per cento a seconda della gravità del caso, indipendentemente dall'ammontare del reddito della coppia richiedente. In ogni caso, esso non può superare l'importo di euro diecimila per ogni minore in relazione al quale la procedura di adozione internazionale non è stata completata. Viene fatto salvo ogni diritto e eventuale azione della coppia adottante nei confronti dell'ente autorizzato, referenti all'estero o da altri soggetti terzi, per gli importi che dovessero superare la cifra di euro diecimila. Il Fondo ha diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili per le somme pagate e le relative spese. Con decreto di natura non regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri determina le modalità di presentazione delle istanze nonché i termini, non superiori a sessanta giorni, entro cui sono effettuati i rimborsi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di complessivi euro duecentomila per il 2014, da destinarsi alle coppie che abbiano avviato nel 2011 le procedure di adozione internazionale non concluse e per le quali sussistano le condizioni di cui al presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio. ».

Conseguentemente:

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: — 200.

All'articolo 1, dopo il comma 218, aggiungere il seguente comma:

218-bis. Al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 4, le parole da: « , che alla data » a: « da altre ammi-

nistrazioni » sono sostituite dalle parole: « comandato dal Ministero della giustizia ovvero da altre amministrazioni »;

b) all'articolo 37, comma 1, le parole: « , con esclusione dell'articolo 1, comma 4, » sono soppresse; conseguentemente il comma 2 è soppresso ».

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

PAGINA BIANCA

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

(Relatore: Vincenzo AMENDOLA)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (1866)

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri
per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
(Tabella n. 6)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale
per il triennio 2014-2016 (1866-*bis*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) (1865)

La III Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per il 2014) e il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 e relativa nota di variazioni, approvati dal Senato;

esaminata altresì la Tabella n. 6 « Stato di previsione del Ministero degli Affari esteri per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 »;

preso atto dell'ulteriore decremento complessivo pari a 284,2 milioni di euro dello stanziamento di competenza del Ministero degli affari esteri;

valutato positivamente il fatto che per la prima volta, nell'ambito del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, è individuato uno stanziamento per la cooperazione allo sviluppo;

sottolineata in ogni caso l'urgenza di procedere alla riforma complessiva della cooperazione allo sviluppo, come più volte garantito dal Governo;

evidenziato l'impegno finanziario e organizzativo richiesto al Ministero degli affari esteri per l'adempimento delle funzioni connesse all'esercizio del turno di presidenza dell'UE;

ribadita l'esigenza di proseguire la revisione della spesa che il Ministero degli affari esteri ha proficuamente avviato nell'ottica di aggiornarne la proiezione verso i servizi resi ai cittadini ed alle imprese nei nuovi scenari internazionali;

rilevato che, in materia di assistenza e mobilità sanitaria internazionale, i rimborsi dovuti devono assicurare la piena fruizione dei servizi riconosciuti dalla legge in ogni area geografica;

auspicato che gli stanziamenti straordinari introdotti dal Senato per gli italiani all'estero possano essere mantenuti dopo il 2014, senza tuttavia gravare sui già modesti fondi della Tabella A riservati all'attuazione degli accordi internazionali da sottoporre a ratifica;

segnalata la necessità di assicurare su base continuativa, e non più annuale, il finanziamento del Museo nazionale dell'emigrazione italiana;

ravvisata l'opportunità che sia garantita l'equiparazione tra abitazione principale e unità immobiliare posseduta in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina in tema di IMU;

precisato che, per tutto il personale dello Stato in servizio all'estero, l'applicazione dell'IMU alle condizioni previste per la prima casa non può che prescindere dal requisito della dimora effettiva;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

La Commissione ha altresì approvato il seguente emendamento all'A.C. 1866:

ART. 6.

Al comma 6, sopprimere le parole: e del Ministero per la cooperazione internazionale e l'integrazione.

La Commissione ha inoltre approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 1865:

ART. 1.

Al comma 159, sostituire la cifra: 60 milioni con la seguente: 70 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2014: - 10.000;
2015: - 10.000;
2016: - 10.000.

Al comma 167, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'1 per cento di tali fondi deve essere destinato ad attività inerenti all'informazione italiana per l'estero e le comunità italiane all'estero.

Al comma 186, lettera c), sostituire la cifra: 600.000 con la seguente: 1 milione 200 mila.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 186, sopprimere la lettera e) e, alla lettera f), sostituire la cifra: 1 milione con la cifra: 600 mila e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero.

TAB. A

Alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2014: - 5.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, Missione L'Italia in Europa e nel mondo, Programma Cooperazione allo Sviluppo, voce Ministero degli affari esteri, Legge n. 7 del 1981 e Legge n. 49 del 1987, apportare le seguenti variazioni:

2014:
CP + 5.000;
CS + 5.000.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

PAGINA BIANCA

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

(Relatore: Vincenzo D'ARIENZO)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (1866)

Stato di previsione del Ministero della difesa
per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
(Tabella n. 11)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale
per il triennio 2014-2016 (1866-*bis*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) (1865)

La IV Commissione,

esaminata la Tabella n. 11, stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2014, del disegno di legge C. 1866, recante « Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 » e relativa nota di variazioni, e le connesse parti del disegno di legge C. 1865, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-

riennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) »;

richiamato il quadro programmatico in cui si inseriscono i provvedimenti in esame, caratterizzato dalla revisione dello strumento militare delineata nella legge n. 244 del 2012 e dai conseguenti decreti delegati, che mirano a soddisfare l'esigenza di recuperare adeguate risorse per l'operatività, l'addestramento del perso-

nale e la manutenzione dei mezzi e dei materiali;

rilevato che, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio:

le previsioni di spesa per la competenza ammontano, per il 2014, a circa 20 miliardi e 226 milioni, con un decremento di poco meno di un miliardo e mezzo rispetto alle previsioni assestate per il 2013, mentre, nel 2015 e nel 2016, la spesa totale è poi destinata, anche se lievemente, ad ulteriori contrazioni, e viene prevista, rispettivamente, in 20 miliardi e 223 milioni e 20 miliardi e 178 milioni;

in termini di cassa le previsioni per il 2014 registrano un decremento di circa un miliardo e mezzo rispetto alle previsioni assestate per il 2013 ed ammontano a 20 miliardi e 584 milioni circa, con la previsione di ulteriori riduzioni a 20 miliardi e 223 milioni per il 2015 e 20 miliardi e 178 milioni per il 2016;

in particolare, per il 2014 si registrano, sempre rispetto alle previsioni assestate per il 2013, diminuzioni alle spese per il funzionamento, da 16 miliardi e 672 milioni per la competenza e 16 miliardi e 911 milioni per la cassa a, rispettivamente, 15 miliardi e 923 milioni e 16 miliardi e 130 milioni. Tuttavia, per il 2015 ed il 2016, sono previsti dei leggeri aumenti;

per quanto attiene agli investimenti, vi sono, analogamente, delle riduzioni e, per il 2015 e il 2016, le previsioni le collocano al di sotto della soglia dei 3 miliardi (attualmente superata sia dalle previsioni assestate per il 2013, sia dal bilancio previsionale per il 2014);

segnalato come le spese di esercizio appaiano insufficienti a garantire la piena funzionalità dello strumento militare, in termini di formazione e addestramento del personale, nonché manutenzione ed efficienza dei mezzi e degli equipaggiamenti di sicurezza;

rilevati, altresì, quanto al disegno di stabilità per il 2014, gli straordinari im-

pegni finanziari assunti a sostegno del settore navale, da inquadrare nell'ambito di una valutazione strategica sul quadro geopolitico in cui si colloca il nostro Paese, con riferimento alle maggiori emergenze in termini di difesa e di sicurezza, ma anche in chiave umanitaria, cui il nostro Paese è chiamato a fare fronte, in ottemperanza con gli impegni assunti in sede euro-atlantica e multilaterale;

richiamati i vincoli che il Ministero della difesa è chiamato ad onorare ai fini dell'attuazione del processo di *spending review* in atto e dunque l'esigenza di conseguire i risparmi di spesa che il provvedimento disciplina, ricorrendo a strumenti quali l'adozione di un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali;

espressa, infine, soddisfazione per la previsione della norma che prevede un'esclusione in materia di IMU sulla prima casa a favore del personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in linea con il parere già espresso dalla Commissione in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 1865:

ART. 1.

Al comma 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sull'impiego dei fondi di cui ai commi 21 e 22 è espresso il parere

delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Dopo il comma 173, aggiungere il seguente:

173-bis. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per le celebrazioni del 70° anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione, è istituito un fondo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione Italiana delle Associazioni combattentistiche e Partigiane.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: — 2.000;
2015: — 2.000.

Al comma 259, dopo le parole: sono rideterminati inserire le seguenti: ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 *e sostituire la parola: pari con le seguenti:* in misura non inferiore.

Sopprimere il comma 265.

Dopo il comma 290, aggiungere il seguente:

290-bis. All'articolo 34, comma 46, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per i medesimi fini le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche alle

Forze armate e alle Forze di polizia, con integrale riassegnazione degli introiti ad appositi fondi di parte corrente da istituire, per memoria, negli stati di previsione dei rispettivi Ministeri per le esigenze di funzionamento delle Forze medesime ».

Al comma 310, sostituire le parole: possono essere riservate al personale volontario in ferma prefissata di un anno delle Forze armate e con le seguenti: comprese quelle nelle carriere iniziali che devono rispettare le riserve di posti previste dall'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,.

Dopo il comma 310-bis aggiungere il seguente:

310-ter. Gli ufficiali ausiliari reclutati per concorso pubblico secondo l'articolo 23 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in servizio al 1° gennaio 2007 con anzianità al giorno precedente di almeno 36 mesi comunque conseguiti, sia come rafferma annuale nascente dal decreto interdirigenziale del 20 gennaio 2006, sia cumulando servizio anche non continuativo proveniente dalla tipologia di cui alla lettera *a*) del medesimo decreto legislativo n. 215 del 2001 nella stessa Forza armata, purché conteggiato nei 60 mesi precedenti al 1° gennaio 2007, possono presentare domanda, purché all'epoca abbiano già presentato istanza di stabilizzazione ai sensi del comma 519, dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro due mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente legge. Gli stessi sono richiamati in servizio, nel rispetto delle consistenze dei singoli ruoli, per essere stabilizzati, ad invarianza di spesa prevista, e ad essi si applica la normativa che sovraintende ai vincitori dei concorsi per i ruoli speciali.

Sopprimere il comma 316.

PAGINA BIANCA

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

PAGINA BIANCA

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

(Relatore: Federico GINATO)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (1866)

Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014
e per il triennio 2014-2016
(Tabella n. 1)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale
per il triennio 2014-2016 (1866-*bis*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) (1865)

La VI Commissione,

esaminate, per le parti di competenza, la Tabella n. 1, Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014, del disegno di legge C. 1866, approvato dal Senato, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 », la relativa Nota di variazioni C. 1866-*bis*, approvata dal Senato, e le connesse parti del disegno di legge C. 1865, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) »;

sottolineato come nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità al Senato sia stato possibile apportare numerosi miglioramenti, sia sotto il profilo qualitativo sia sotto quello quantitativo, al testo del disegno di legge di stabilità;

rilevato come uno degli obiettivi principali della politica economica del Governo debba essere costituito dalla definizione di un meccanismo che preveda la creazione di un fondo, alimentato con le risorse derivanti dai risultati della lotta all'evasione, nonché dal processo di *spending review*, finalizzato alla riduzione del

cuneo fiscale, sulla medesima linea di quanto indicato dal provvedimento recante delega per la riforma del sistema fiscale, esaminato in sede referente dalla VI Commissione ed attualmente all'esame del Senato;

sottolineato come l'elemento maggiormente caratterizzante, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, del disegno di legge di stabilità, sia costituito dall'intervento normativo di riordino della tassazione immobiliare comunale e rilevato, in tale ambito, come, anche a seguito delle modifiche apportate dal Senato, sia stato introdotto un limite massimo del 10,6 per mille relativamente all'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI, come siano stanziati 500 milioni in favore dei comuni per consentire ai comuni stessi di stabilire detrazioni dalla predetta TASI a favore dell'abitazione principale, e come si preveda inoltre la possibilità, per le imprese e i professionisti, di dedurre una percentuale dell'IMU pagata sui beni strumentali dal reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi;

evidenziato come le previsioni, di cui ai commi da 31 a 33 del disegno di stabilità, relative all'istituzione di un sistema di garanzie pubbliche per la concessione di finanziamenti alle imprese e alle famiglie, costituiscano un elemento utile per superare l'attuale condizione di restrizione nell'erogazione del credito alle iniziative produttive e di consumo delle imprese e delle famiglie, ponendosi nella medesima direzione programmatica emersa con forza nel corso dell'indagine conoscitiva, svolta dalla Commissione Finanze, su « Gli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita, anche alla luce delle più recenti esperienze internazionali »;

rilevato inoltre l'elemento positivo costituito dalle previsioni, recate dal comma 80 del provvedimento, che dispongono l'applicazione a regime delle deduzioni IRAP riconosciute alle imprese che incrementino la loro base occupazionale,

rendendo in tal modo permanente uno strumento agevolativo che in precedenza era stato introdotto solo per un limitato periodo di tempo;

segnalato altresì come le norme dei commi 85 e 86 consentano opportunamente di rafforzare lo strumento dell'Aiuto alla crescita economica (ACE) introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale si è già rilevato particolarmente utile per favorire la patrimonializzazione delle imprese e, conseguentemente, semplificare l'accesso delle stesse al credito;

valutata altresì con favore la proroga, disposta dal comma 87, delle detrazioni tributarie delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici, che consentirà di fruire di tali agevolazioni fino a tutto il 2014, dando in tal modo maggior respiro al quadro normativo in materia e favorendo conseguentemente la possibilità di nuovi investimenti in un settore economico che ha particolarmente sofferto per la crisi economica e che, tuttavia, può costituire un importante volano per la ripresa economica nel prossimo anno;

sottolineate positivamente le previsioni dei commi 431 e 432, le quali stabiliscono che gli interventi di sostegno da parte del Fondo interbancario di tutela dei depositi non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti beneficiari;

evidenziata, peraltro, la necessità di migliorare ancora alcuni aspetti del provvedimento, segnatamente per quanto riguarda i temi dell'imposizione immobiliare e delle modifiche alla disciplina sull'imposta di bollo,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni:

1) provveda la Commissione di merito a prevedere la creazione di un fondo, alimentato con le risorse derivanti dai

risultati della lotta all'evasione, nonché dal processo di *spending review*, finalizzato alla riduzione del cuneo fiscale, sulla medesima linea di quanto indicato dal provvedimento recante delega per la riforma del sistema fiscale, esaminato in sede referente dalla VI Commissione ed attualmente all'esame del Senato;

2) provveda la Commissione di merito a prevedere la complessiva armonizzazione del regime di prelievo, nonché delle condizioni di gioco e delle percentuali di *payout*, relativamente a tutti i giochi autorizzati aventi caratteristiche fisiche, nella prospettiva indicata dalle previsioni di delega di cui all'articolo 14 del progetto di legge recante delega per la riforma del sistema fiscale;

3) provveda la Commissione di merito a integrare la formulazione del comma 391, nel senso di eliminare l'importo fisso di 34,20 euro dell'imposta di bollo applicabile agli estratti relativi ai depositi titoli ed ai conti correnti, in quanto tale modalità di prelievo ha effetti regressivi, nella misura in cui colpisce in particolare i piccoli risparmiatori ed investitori, e prevedendo invece di prevedere un meccanismo proporzionale di calcolo della predetta imposta di bollo;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alle misure di riordino della tassazione immobiliare comunale recate dai commi da 440 a 515 del disegno di legge di stabilità, valuti la Commissione di merito l'esigenza di assicurare la semplificazione del complessivo assetto impositivo in materia, in particolare al fine di eliminare elementi di complicazione inutili per i contribuenti e per la stessa riscossione di tali tributi;

b) con riferimento al comma 76 del disegno di legge di stabilità, valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere taluni aspetti delle modifiche apportate dal Senato al regime delle detrazioni IRPEF spettanti per i redditi derivanti da lavoro dipendente ed assimilati, le quali, in ragione del fatto che la ridu-

zione della nuova detrazione al crescere del reddito non è allineata con l'ampiezza degli scaglioni, incidono sui rapporti tra i diversi scaglioni di reddito, aumentando il numero delle aliquote marginali effettive, che non risulterebbero più essere sempre crescenti, e determinando pertanto effetti regressivi che necessitano di essere corretti;

c) con riferimento ai commi 107 e 108 del disegno di legge di stabilità, recanti disposizioni in materia di deducibilità dei beni concessi in locazione finanziaria (*leasing*), applicabili ai contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dall'entrata in vigore della legge di stabilità, valuti la Commissione di merito come la recente modifica introdotta dal decreto-legge n. 16 del 2012 alla disciplina in materia di deducibilità dei *leasing* prevedesse anch'essa l'applicazione delle nuove disposizioni ai contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore, e come pertanto sussistano in merito tre diversi regimi fiscali, a seconda della data di stipulazione del contratto;

d) con riferimento al comma 117, il quale, attraverso la sostituzione dei commi 488 e 489 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), ripristina l'aliquota IVA ridotta del 4 per cento — anziché del 10 per cento — per le prestazioni socio-sanitarie o educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità, in favore di anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, di handicappati psicosofici, di minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative sociali e loro consorzi, facendo in tal modo sostanzialmente rivivere il disposto numero 41-*bis* della Tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare la disposizione indicando il testo che si intende far rivivere, abrogando espressamente il numero 127-*undevicies*) della predetta Tabella A, Parte III, con il quale è stata stabilita l'aliquota del 10 per cento per le

prestazioni di assistenza e sicurezza sociale rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi, chiarendo se la sostituzione del comma 489 intenda far rivivere il primo e il secondo periodo dell'articolo 1, comma 331, della legge n. 296 del 2006 (abrogati dal predetto comma 489), nonché specificando il regime applicabile alle cooperative diverse da quelle sociali per l'esecuzione delle predette prestazioni;

e) ancora con riferimento alle disposizioni in materia di imposta di bollo sugli estratti relativi ai conti di deposito titolo e dei conti correnti, valuti la Commissione di merito, nel quadro di una complessiva correzione di tali previsioni, l'opportunità di chiarire che sugli estratti dei conti correnti bancari o postali intestati al condominio l'imposta è dovuta nella misura di 34,20 euro, eliminando in tal modo un ostacolo all'applicazione della norma che obbliga, a fini di trasparenza, ad effettuare tutti i versamenti ed i pagamenti riferibili al condominio attraverso il conto corrente;

f) con riferimento ai commi 385 e 386, i quali prevedono che entro il 31 gennaio 2014 siano adottati provvedimenti di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del TUIR, al fine di assicurare maggiori entrate per 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, 772,8 milioni per il 2015 e a 564,7 milioni a decorrere dal 2016 e che, in mancanza di tali provvedimenti di razionalizzazione, la misura delle detrazioni per oneri prevista dal TUIR sia ridotta al 18 per cento per il 2013 e al 17 per cento a decorrere dal 2014, consideri la Commissione di merito come tali previsioni, applicabili già al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, e dunque derogatorie rispetto al principio di irretroattività delle disposizioni tributarie, si pongano in contrasto con le previsioni in materia stabilite dall'articolo 3 della legge n. 212 del 2000, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

g) con riferimento specifico al comma 386, il quale prevede che la misura delle detrazioni per oneri previste dall'articolo

15, comma 1, del TUIR sia ridotta al 18 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e al 17 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e che tale riduzione si applica anche con riferimento agli oneri e alle spese la cui detraibilità dall'imposta lorda è « riconducibile » al citato articolo 15, comma 1, del TUIR, valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare con certezza quali siano le detrazioni « riconducibili » al comma 1 dell'articolo 15, eventualmente demandandone la ricognizione ad un provvedimento di carattere amministrativo, al fine di evitare gravi incertezze circa la portata della disposizione;

h) nel quadro delle modifiche alla disciplina dell'imposta di bollo recate dai commi 403 e 404, i quali prevedono il pagamento di un'imposta di bollo di 16 euro sugli atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché su quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia, valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere la formulazione del comma 404, il quale inserisce nell'articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, dopo la nota 1-*quater*, la nota 5), al fine di precisare che l'imposta è dovuta nella misura forfetaria di 16 euro a prescindere dalla dimensione del documento, in quanto nell'articolo 4 della predetta tariffa non è presente una nota 1-*quater*;

i) con riferimento al comma 448, il quale prevede che vengano adottate anche per la TARI le procedure che consentono l'incrocio dei dati in possesso dei comuni e dell'Agenzia delle entrate relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, stabilite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge n. 201 del 2001,

con riferimento alla TARES, valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere il richiamo all'articolo 14, comma 9, del decreto-legge n. 201, in quanto tale ultimo articolo risulta abrogato dal comma 502 del disegno di legge di stabilità;

l) con riferimento al comma 451, ai sensi del quale la tariffa della TARI è commisurata all'anno solare, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire, ovunque ricorra, il termine tariffa con il termine aliquota, in considerazione del fatto che la TARI ha esplicitamente natura di tassa;

m) con riferimento al comma 475, il quale individua la base imponibile della TASI in quella prevista per l'applicazione dell'IMU, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se operi anche ai fini della TASI la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, la quale dispone una riduzione al 50 per cento della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

n) con riferimento al comma 522, il quale stanZIA in favore dei comuni, per il

2014, 500 milioni di euro finalizzati a finanziare la previsione, da parte dei comuni stessi, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il rapporto tra tale previsione e quella del comma 478 che autorizza i comuni ad introdurre specifiche forme agevolative, senza tuttavia menzionare l'abitazione principale, indicando esplicitamente se il disposto del citato comma 522 debba intendersi nel senso che le agevolazioni di cui al predetto comma 478 possano essere estese anche all'abitazione principale;

o) con riferimento al comma 481, ai sensi del quale il consiglio comunale deve, tra l'altro, approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire, ovunque ricorra, il termine tariffa con il termine aliquota, in considerazione del fatto che la TARI ha esplicitamente natura di tassa.

PAGINA BIANCA

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

(Relatore: Federico GINATO)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (1866)

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale
per il triennio 2014-2016 (1866-*bis*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) (1865)

La VI Commissione,

esaminate, per le parti di competenza, la Tabella n. 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza), del disegno di legge C. 1866, approvato dal Senato, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 », la relativa Nota di variazioni, C. 1866-*bis* Governo, approvata dal Senato, e le con-

nesse parti del disegno di legge C. 1865, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) »;

rilevato, in dettaglio, come la dotazione iscritta a bilancio per far fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia delle entrate (capitolo 3890) registri un incremento, rispetto al dato assestato 2013, pari a circa 5,7 milioni di euro, attestandosi a circa 3,1 miliardi di euro;

segnalato inoltre come la dotazione iscritta a bilancio per l'Agenzia del demanio (capitolo 3901) rechi una diminuzione di circa 373.000 euro rispetto all'assestamento 2013, attestandosi a 90,2 milioni di euro;

segnalato inoltre come la dotazione iscritta a bilancio per far fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (capitolo 3920) rechi un incremento, rispetto all'assestamento 2013, di circa 876.000 euro in termini di cassa e di competenza ed una significativa riduzione, pari a 54,7 milioni, in termini di residui, attestandosi a 961 milioni di euro;

evidenziato, per quanto attiene alle risorse destinate al Corpo della Guardia di finanza dal Programma 1.3 «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali» e dal Programma 5.1 «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica», come il disegno di legge di bilancio preveda, anche a seguito dell'approvazione della Nota di variazioni, rispetto alle previsioni assestate 2013, una riduzione per il 2014 di circa 234 milioni in termini di competenza e di circa 320 in termini di cassa, a fronte di un finanziamento per investimenti per 5 milioni, ai sensi del comma 64 del disegno di legge di stabilità;

segnalato come i capitoli 3810 e 3811, relativi, rispettivamente, alle restituzioni e ai rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e alle restituzioni e ai rimborsi IRPEF e IRES, non subiscano modificazioni rispetto alle previsioni assestate per il 2013, attestandosi, rispettivamente, a 1,87 miliardi e a 3,15 miliardi di euro;

evidenziato altresì come il capitolo 3813, relativo alle restituzioni e ai rimborsi delle imposte dirette effettuate dai concessionari, non subisca modificazioni rispetto alle previsioni assestate per il 2013, attestandosi a 9,26 miliardi di euro, mentre il capitolo 3814, relativo alle restituzioni e ai rimborsi IVA effettuate dai concessionari, risulti incrementato di 1,67 miliardi di euro, portandosi a 25,22 miliardi;

rilevato complessivamente come i condivisibili obiettivi di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica debbano essere realizzati tenendo conto della necessità di non indebolire la capacità degli organismi pubblici, segnatamente della Guardia di finanza, di svolgere un'azione sempre più efficace di contrasto all'evasione fiscale, alla criminalità economica e finanziaria, al contrabbando ed alla contraffazione;

evidenziato come il comma 179 del disegno di legge di stabilità autorizzi la spesa di 5 milioni per il 2014 e di 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019 al fine di consentire la realizzazione della riforma del catasto, in attuazione delle previsioni in materia recate dal provvedimento contenente delega per la riforma del sistema fiscale esaminato in sede referente dalla Commissione Finanze ed attualmente all'esame della Commissione Finanze e tesoro del Senato;

sottolineato come la predisposizione delle risorse necessarie per l'attuazione del processo di revisione del sistema catastale costituisca un presupposto imprescindibile per dare concretezza a tale importante intervento di riforma, che dovrà consentire di riportare equità nella determinazione dei valori e delle rendite catastali degli immobili;

rilevato come il comma 178 del disegno di legge di stabilità rechi uno stanziamento di 100 milioni per il 2014 da assegnare all'Agenzia delle entrate a titolo di contributo integrativo alle spese di funzionamento;

valutata con favore la previsione del comma 64 del disegno di legge di stabilità, la quale autorizza un contributo pluriennale complessivo di 285 milioni di euro a favore del Corpo della Guardia di finanza per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta, anche veicolare, per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo medesimo, la quale si pone nell'ottica di rafforzare l'efficacia del-

l'azione del Corpo, in particolare per quanto riguarda il perseguimento degli obiettivi di contrasto dell'evasione fiscale e delle frodi fiscali, nonché il controllo economico del territorio;

evidenziato come la disposizione del comma 69, la quale autorizza la spesa di 3 milioni di euro nel 2014, per permettere l'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto dell'isola di Budelli, in deroga al vigente divieto di acquisto di immobili a titolo oneroso da parte delle amministrazioni pubbliche per l'anno 2013, consentirà di assicurare una migliore tutela ad un'area di particolare pregio del patrimonio naturale e paesaggistico nazionale;

rilevato come le modifiche apportate dal comma 254 alla disciplina relativa all'utilizzo degli immobili da parte delle amministrazioni pubbliche consentano di rafforzare ulteriormente il meccanismo di monitoraggio e verifica sulla gestione del patrimonio immobiliare pubblico, al fine di realizzare gli obiettivi di efficientamento e di risparmio in tale importante settore del bilancio pubblico,

evidenziato come il comma 383, che modifica la normativa concernente il ricorso a strumenti finanziari derivati da parte degli enti territoriali, in particolare rendendo permanente il divieto per detti enti di ricorrere a tali strumenti, consenta di definire meglio il quadro normativo in materia, il quale ha al momento ancora natura provvisoria, in quanto prevede un divieto temporaneo valevole fino all'emanazione di un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze che, peraltro, dal 2008 non è stato ancora emanato;

evidenziato come le previsioni di cui ai commi 394 e 395, le quali intendono consentire il trasferimento, senza spese aggiuntive per il cliente, dei servizi di pagamento connessi ad un conto di pagamento da un prestatore di servizi ad un altro, costituiscano un passo positivo nella

direzione di favorire sempre più il superamento dell'uso del denaro contante nelle transazioni, eliminando i relativi costi per il sistema finanziario e favorendo una migliore trasparenza dei pagamenti, anche a fini fiscali;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 256 del disegno di legge di stabilità, il quale prevede la definizione, da parte del Governo, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, di un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali, il quale dovrà realizzare introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a 500 milioni di euro annui, valuti la Commissione di merito l'esigenza di definire un meccanismo di costante e tempestiva informazione al Parlamento in merito al contenuto, alle modalità attuative e all'andamento del predetto programma;

b) con riferimento al comma 119, il quale proroga dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2016 il termine entro cui le società cooperative che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci possono continuare a svolgere la propria attività senza l'obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari di cui all'articolo 106 (albo intermediari) del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB), valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare la disposizione come novella all'articolo 112, comma 7, ultimo periodo, del predetto TUB, al fine di assicurare un migliore coordinamento tra le fonti normative.

PAGINA BIANCA

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

PAGINA BIANCA

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

(Relatore: Maria COSCIA)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (1866)

Stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno finanziario 2014
e per il triennio 2014-2016

(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale
per il triennio 2014-2016 (1866-*bis*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) (1865)

La VII Commissione,

esaminati lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, limitatamente alle parti relative allo sport e al settore dell'editoria, nonché le parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2014;

tenuto conto che il Programma sostegno all'editoria (15.4) reca stanziamenti complessivi, in conto competenza, pari a 172,3 milioni di euro, di cui 162 milioni di

euro per spese correnti e 10,3 milioni di euro per spese in conto capitale e, rispetto all'assestamento 2013, si registra una diminuzione di 42,1 milioni di euro, interamente ascrivibile alla riduzione di parte corrente relativa al Fondo per gli interventi dell'editoria; si registra, invece, un marginale incremento in conto capitale del Fondo per gli investimenti del Dipartimento dell'editoria;

rilevato lo stanziamento di cui al comma 167 dell'articolo unico del disegno

di legge di stabilità, che dispone l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del « Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria » con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 40 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016, destinato ad incentivare, in conformità con il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, gli investimenti delle imprese editoriali;

considerato che, in riferimento al sostegno al settore dello sport, il comma 131 dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità rifinanzia, per 400 milioni di euro per il 2014, il 5 per mille dell'IRPEF destinato, fra l'altro, al sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche e il comma 192 del medesimo articolo — relativo al fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili destina 6 milioni di euro al Comitato italiano paralimpico;

evidenziato, inoltre, come le disposizioni di cui al comma 192 dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità rifinanzino il Fondo di garanzia per lo sviluppo e la diffusione della pratica sportiva, per 10 milioni di euro nel 2014, 15 milioni di euro nel 2015 e 20 milioni di euro nel 2016;

preso atto degli stanziamenti inseriti nella Tabella E annessa al disegno di legge di stabilità, destinati sia per i Giochi del

Mediterraneo di Pescara sia per i Campionati di nuoto del 2009;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con le seguenti condizioni:

1) si preveda di incrementare i contributi stanziati nell'apposito Fondo di contribuzione diretta all'editoria necessario alla sopravvivenza di molte testate locali e nazionali;

2) si utilizzino le maggiori risorse del Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva per sostenere adeguatamente le numerose richieste di accesso ai finanziamenti, dando priorità alla ristrutturazione degli impianti esistenti e alla costruzione di nuove strutture nelle aree che ne sono sprovviste;

3) si preveda che le risorse del predetto Fondo per la diffusione della pratica sportiva siano riportate, già dal 2014, ai valori del 2012 e che detto importo sia poi progressivamente incrementato nel corso nel prossimo triennio;

4) trasmetta il Governo, con riferimento alla Tabella E annessa al disegno di legge di stabilità, una relazione al Parlamento sui finanziamenti pluriennali a favore di eventi sportivi già svolti, quali i Campionati mondiali di nuoto del 2009 e i Giochi del Mediterraneo di Pescara.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

(Relatore: Maria COSCIA)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (1866)

Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
(Tabella n. 3, limitatamente alle parti di competenza)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale
per il triennio 2014-2016 (1866-*bis*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) (1865)

La VII Commissione,
esaminati lo stato di previsione della
spesa del Ministero dello sviluppo econo-
mico per l'anno finanziario 2014 e per il
triennio 2014-2016, limitatamente alle

parti di competenza, nonché le parti con-
nesse del disegno di legge di stabilità per
il 2014;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

PAGINA BIANCA

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

(Relatore: Maria COSCIA)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (1866)

Stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2014
e per il triennio 2014-2016

(Tabella n. 7)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale
per il triennio 2014-2016 (1866-*bis*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) (1865)

La VII Commissione,

esaminati lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, nonché le parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2014;

premesso che il disegno di legge di stabilità segna un'inversione di tendenza, non solo perché non prevede tagli, ma anche perché cerca di preservare i settori di competenza della Commissione, prose-

guendo la tendenziale opera di restituzione graduale di risorse alla scuola, all'università, alla ricerca e alla cultura, già avviata con i decreti-legge cosiddetti « del fare », « valore cultura » e « l'istruzione riparte »;

considerato che si registra un significativo incremento di risorse di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (tabella 7) per l'esercizio finanziario 2014, pari complessivamente a 382 milioni di euro, intera-

mente di parte corrente, e che i commi 286 e 290 dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità escludono il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da riduzioni di consumi intermedi e di spesa disposte per gli altri Ministeri;

preso atto che, tra i nuovi stanziamenti, sono presenti tra gli altri: un incremento del fondo di finanziamento ordinario delle università statali disposto dal comma 165 dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità; un incremento del fabbisogno finanziario del sistema universitario disposto dal comma 277 del medesimo articolo; uno stanziamento per interventi pilota per riequilibrare i servizi di base anche in materia di istruzione nell'ambito della strategia nazionale di sviluppo delle Aree interne del Paese, disposto dal comma 6 dello stesso articolo unico; un finanziamento di 80 milioni di euro in favore dei policlinici universitari disposto dai commi 246 e 247 del medesimo articolo;

rilevato invece che non è previsto alcun nuovo incremento del fondo integrativo per il diritto allo studio universitario, che rimane quindi, a legislazione vigente, pari, per il 2014, a circa due terzi dello stanziamento del 2013, con una significativa riduzione delle borse di studio attribuibili, già peraltro, da molti anni, assai inferiori al numero di coloro che ne avrebbero diritto — per condizioni di merito e di reddito familiare — e molto al di sotto delle medie europee;

rilevato altresì che: il comma 307 del suddetto articolo unico prolunga sino al 2018 il blocco parziale del *turnover* del personale delle università statali e degli enti pubblici di ricerca, già in vigore dal 2008 e, quindi, delle assunzioni di giovani docenti e ricercatori; non è previsto inoltre alcun incremento del finanziamento del fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e, quindi, del finanziamento della ricerca di base e libera delle università e degli enti pubblici di ricerca, già pesantemente de-

curtato nel 2013 rispetto agli anni precedenti;

tenuto conto delle disposizioni in materia di contrattazione contenute nei commi 301-317;

considerato, infine, che il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per tutto il personale del pubblico impiego autorizza le procedure contrattuali per il biennio 2013-2014 per la sola parte normativa, senza possibilità di recupero per la parte economica, ma che per il solo personale della scuola proroga, fino al 31 dicembre 2013, il blocco degli scatti già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni:

1) si reperiscano risorse aggiuntive per il capitolo di bilancio relativo al diritto allo studio universitario, al fine di garantire almeno la previsione del bilancio di assestamento 2013 con l'obiettivo prossimo di assicurare la borsa di studio a tutti coloro che sono idonei per livelli di reddito e di merito, anche allo scopo di cominciare a recuperare il profondo divario in questo ambito tra l'Italia e gli altri maggiori Paesi europei;

2) si riveda il blocco parziale del *turnover* del personale universitario e degli enti pubblici di ricerca, puntando all'obiettivo della definitiva rimozione di limiti assunzionali per tale comparto, onde non disperdere il prezioso potenziale rappresentato dalle immissioni di giovani leve che, altrimenti, sarebbero sempre più spinte ad andare a lavorare all'estero, auspicando, inoltre, che le regole per la ripartizione delle poche risorse assunzionali disponibili non penalizzi pesantemente intere aree del Paese, aggravando gli squilibri territoriali proprio in un campo strategico per lo sviluppo economico e sociale, come l'alta formazione e la ricerca;

3) al fine di rilanciare la crescita e l'innovazione, si torni ad investire nella ricerca di base e libera attraverso l'incremento del fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), sostenendo in particolare i progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) e i progetti per la ricerca di base (FIRB) e di giovani ricercatori (FIR),

nella prospettiva di ritornare almeno agli stanziamenti medi del decennio 2001-2010;

4) si ponga rimedio alla doppia penalizzazione gravante sul personale della scuola rivedendo la norma con cui si blocca la progressione per anzianità anche per il 2013.

PAGINA BIANCA

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

(Relatore: Maria COSCIA)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (1866)

Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo per l'anno finanziario 2014
e per il triennio 2014-2016
(Tabella n. 13)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale
per il triennio 2014-2016 (1866-*bis*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) (1865)

La VII Commissione,

esaminati lo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, nonché le parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2014;

premesso che il disegno di legge di stabilità non solo non prevede tagli lineari, ma cerca di preservare i settori di competenza, proseguendo la tendenziale opera

di restituzione di risorse alla cultura, alla scuola, all'università e alla ricerca, già avviata attraverso i decreti-legge cosiddetti « del fare », « valore cultura » e « l'istruzione riparte »;

considerato che lo stanziamento di competenza del MIBACT (tabella 13) viene rideterminato, per l'esercizio finanziario 2014, nella misura di 1.591,2 milioni di euro (in conto competenza), di cui 1.335,9 milioni di euro per spese correnti, 215,3

milioni di euro per spese in conto capitale e 40 milioni di euro per rimborso passività finanziarie e che si riscontra, pertanto, rispetto all'originario disegno di legge di bilancio, un aumento complessivo di 34 milioni di euro, per la gran parte attribuibile alla spesa corrente;

evidenziato che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo risulta escluso dagli accantonamenti delle spese rimodulabili, di cui al comma 286 dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità, sia dalle riduzioni delle spese per consumi intermedi, previste dal comma 290 del medesimo articolo;

considerato che, in merito alla Tabella C annessa al disegno di legge di stabilità, si registra l'incremento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), che passa da circa 382 milioni di euro a 411 milioni di euro nell'anno 2014;

sottolineata la norma, di cui al comma 62 dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità, che destina a favore dei beni culturali una quota fino al 3 per cento, nel limite di 100 milioni di euro annui, delle risorse aggiuntive annualmente previste per infrastrutture e iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

visti i finanziamenti di cui al comma 194 dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità, che destina 8 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per la realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza, il restauro ed il ripristino dei luoghi della memoria;

viste le previsioni di cui al comma 195 dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità, che autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 finalizzate alla promozione della conoscenza degli eventi della prima guerra mondiale;

preso atto che il comma 289 dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità riduce alcune autorizzazioni di spesa, con-

cernenti i trasferimenti in favore di imprese pubbliche o private, elencate nell'allegato 4, tra le quali i contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale, nonché la quota del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) destinato alle attività teatrali di prosa svolte da soggetti privati;

valutate le norme, cui ai commi 387-390 dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità, finalizzate al riordino di specifiche agevolazioni tributarie e dei crediti di imposta, che riducono del 15 per cento la percentuale di fruizione di alcuni crediti di imposta, indicati nell'elenco 2 allegato, tra cui quelli per il pagamento di imposte mediante cessione di beni culturali e opere, per gli esercenti di sale cinematografiche e per la musica;

considerato il previsto riordino dei contributi statali agli istituti culturali, di cui ai commi 251-253 dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità, in base a criteri di trasparenza, pubblicità, semplificazione e celerità del procedimento;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni:

1) in merito al Fondo unico per lo spettacolo (FUS), si mantenga una somma adeguata anche per il 2015 e il 2016 e comunque non inferiore all'ammontare previsto per il 2014;

2) circa il comma 289 dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità, si rimarca la necessità che la riduzione della quota del FUS, destinata alle attività teatrali di prosa svolte da soggetti privati, non debba impattare sull'importo complessivo del fondo medesimo, indicato nella Tabella C annessa al medesimo disegno di legge;

3) in ordine ai commi 387-390 dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità, si faccia sì che la effettiva riduzione della quota percentuale di fruizione dei crediti di imposta relativi alla musica e agli esercenti delle sale cinematografiche

sia assai contenuta, tenuto conto delle positive ricadute che tali istituti hanno per il rilancio e la promozione del settore, tanto più che la decisione sulle suddette quote è rimessa ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

4) in merito al riordino dei contributi statali agli istituti culturali, si inseriscano elementi che precisino ulteriormente l'accesso al contributo, chiarendo gli elementi utili a definire l'entità del contributo stesso;

5) si provveda ad emendare le norme che riducono la percentuale di fruizione al massimo del 15 per cento di alcuni crediti di imposta, indicati nell'elenco n. 2, in quanto fortemente lesive dello spirito del

decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 (cosiddetto decreto « valore cultura »);

6) in linea con le previsioni di cui ai commi 194 e 195 dell'articolo unico del disegno di legge di stabilità – a favore dei luoghi della memoria e delle celebrazioni della prima guerra mondiale –, si disponga analoga misura a sostegno delle iniziative in memoria del 70° anniversario della Resistenza e della Liberazione e dei luoghi ad esse collegate;

7) si tenga conto dell'esigenza di recuperare maggiori risorse per gli istituti culturali, anche per il 2015 e 2016, anni in cui gli stanziamenti restano invariati rispetto alle previsioni stabilite nel 2013.

PAGINA BIANCA

VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

PAGINA BIANCA

VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

(Relatore: Raffaella MARIANI)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (1866)

Stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno finanziario 2014
e per il triennio 2014-2016

(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale
per il triennio 2014-2016 (1866-*bis*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) (1865)

La VIII Commissione,

esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge stabilità;

sottolineata l'urgenza di approvare in tempi rapidi un legge quadro sulle calamità naturali che consenta di rispondere in modo efficace e imparziale a qualsiasi calamità naturale attraverso la definizione di una cornice di principi e

criteri uniformi e predeterminati per tutte le calamità e per tutto il territorio nazionale, all'interno della quale sia resa semplice e certa l'adozione dei singoli interventi;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di aumentare la dotazione

del Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 93 del 2013;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di aumentare la dotazione del Fondo di cui ai commi 220 e 221 del disegno di legge di stabilità 2014 per la ricostruzione e la messa in sicurezza dei territori colpiti da eventi emergenziali.

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di stanziare adeguate risorse per garantire l'ottimale gestione, manutenzione e sviluppo delle reti di osservazione idro-metereologica al suolo, della rete dei radar metereologici utilizzati dai Centri funzionali a supporto del Sistema di allerta statale e regionale costituito nell'ambito delle attività del Sistema nazionale di Protezione civile.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

(Relatore: Raffaella MARIANI)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (1866)

Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare per l'anno finanziario 2014
e per il triennio 2014-2016
(Tabella n. 9)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale
per il triennio 2014-2016 (1866-*bis*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) (1865)

La VIII Commissione,

esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Tabella n. 9) e le connesse parti del disegno di legge di stabilità;

rilevato che:

le disposizioni contenute nel disegno di legge di stabilità 2014 in materia di tutela del territorio, pur rappresentando

una positiva evoluzione rispetto al recente passato, appaiono insufficienti sia sotto il profilo dell'adeguatezza delle risorse rispetto alla gravità della situazione nella quale ormai versa gran parte del territorio nazionale sia, più in generale, sotto il profilo del riconoscimento della centralità delle politiche ambientali nelle politiche anticicliche e nella costruzione di un nuovo modello di sviluppo economico-sociale, oltre a risultare non pienamente in linea con il chiaro indirizzo formulato

dalla VIII Commissione con l'approvazione della risoluzione 8-00016 con cui è stato impegnato il Governo a procedere, fra l'altro, allo stanziamento di almeno 500 milioni di euro annui a partire dal 2014 per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza del territorio e di contrasto dei fenomeni di dissesto idrogeologico;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con le seguenti condizioni:

1) siano aumentati gli stanziamenti recati dal disegno di legge di stabilità 2014 per la realizzazione degli interventi per la difesa del suolo e il contrasto dei fenomeni di dissesto idrogeologico, del tutto insufficienti rispetto alle effettive esigenze del Paese, al fine di approntare, da parte del Ministero dell'ambiente, di concerto con i soggetti istituzionali territorialmente preposti, un Piano organico per la difesa del suolo, quale vera e propria « grande opera » infrastrutturale, in grado non solo di mettere in sicurezza il fragile territorio italiano, ma anche di attivare migliaia di cantieri distribuiti sul territorio, con ricadute importanti dal punto di vista economico e occupazionale;

2) siano integrate le disposizioni contenute nel disegno di legge di stabilità 2014 dirette ad allentare il Patto di stabilità interno, prevedendo che le nuove risorse rese disponibili siano prioritariamente destinate alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza del territorio e di difesa dal rischio idrogeologico, di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico del patrimonio edilizio pubblico, a partire dagli ospedali e dagli edifici scolastici.

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di aumentare la dotazione del Fondo istituito dal comma 67 per la realizzazione di un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la

capacità di depurazione dei reflui urbani, la quale, pur giudicata positivamente, anche ai fini di una rapida chiusura della procedura d'infrazione comunitaria in corso, risulta ancora inadeguata rispetto alla necessità di risolvere la grave situazione esistente in diverse aree del Paese;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di incrementare la dotazione del Fondo istituito dal comma 68 per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive che, seppure idoneo a sanare la procedura di infrazione comunitaria tuttora aperta, appare insufficiente a determinare il superamento delle numerose crisi ambientali in atto e a realizzare quegli interventi di bonifica e messa in sicurezza del territorio, a partire dalla bonifica delle discariche illegali nella Terra dei Fuochi, che appaiono sempre più indispensabili e che sempre più richiedono interventi programmati, rapidi e supportati da adeguate risorse finanziarie;

c) in materia di *ecobonus*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di procedere alla sua definitiva stabilizzazione, avendo cura di: mantenere gli attuali livelli di incentivazione; di confermare la differenza percentuale attualmente esistente fra gli incentivi previsti per interventi di riqualificazione energetica degli edifici e quelli previsti per gli interventi di semplice ristrutturazione edilizia; di ampliare l'ambito territoriale di applicazione degli incentivi per gli interventi di adeguamento antisismico degli edifici; di ricomprendere fra gli interventi che beneficiano degli incentivi attualmente previsti per la riqualificazione energetica, anche quelli di bonifica degli edifici dall'amianto;

d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere dal testo del disegno di legge di stabilità 2014 il comma 99, dal momento che occorre svolgere una riflessione al fine di predisporre un efficace sistema di *capacity payment*, che tenga insieme le esigenze ambientali con quelle economiche.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

(Relatore: Raffaella MARIANI)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (1866)

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti per l'anno finanziario 2014
e per il triennio 2014-2016

(Tabella n. 10, limitatamente alle parti di competenza)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale
per il triennio 2014-2016 (1866-*bis*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) (1865)

La VIII Commissione,

esaminato lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella n. 10), limitatamente alle parti di competenza, e le connesse parti del disegno di legge di stabilità;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere dal comma 40 del disegno di legge di stabilità 2014 la

disposizione che consente di utilizzare la spesa autorizzata anche per la realizzazione di nuove opere;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre norme per l'approntamento di un Piano nazionale delle piccole e medie opere, indispensabile per migliorare la qualità della vita nelle città e per facilitare la mobilità sul territorio, nonché per offrire un nuovo impulso al comparto dell'edilizia;

d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un potenziamento dell'attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio in materia di attuazione delle opere pubbliche, con particolare riferimento al Programma di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, nell'ambito delle procedure di collegamento tra Parlamento e Governo, a tal fine aumentando l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 481, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 1865:

ART. 1.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

« 5-bis. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020 il CIPE provvede ad assegnare 300 milioni di euro per ciascuno degli anni di riferimento, per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, secondo la procedura di cui al comma 66 della presente legge ».

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

31-bis. La dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante « Disciplina delle locazioni e del rilascio degli

immobili adibiti ad uso abitativo », è incrementata di 27 milioni di euro per il 2014.

Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2014: — 24.000;

alla voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2014: — 3.000.

Al comma 40, primo periodo sopprimere le parole seguenti: la realizzazione di nuove opere e *conseguentemente il secondo periodo è sostituito dal seguente:* Per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria è data priorità a quelli inseriti nel programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie della rete stradale di interesse nazionale in gestione ad ANAS SpA.

Al comma 42, lettera a) dopo le parole: infrastruttura viaria aggiungere le seguenti: con priorità ad opere di messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico.

Conseguentemente, al comma 42, lettera b) dopo le parole: infrastruttura viaria aggiungere le seguenti: con priorità ad opere di messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico.

Dopo il comma 57, aggiungere, il seguente:

57-bis. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, al comma 1 dell'articolo 25, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole: 2007 sono sostituite dalle seguenti: 2014 e le parole: al collegamento stradale veloce tra l'Autostrada A4 e l'area della zona

produttiva nel comune di Manzano sono sostituite dalle seguenti: alla realizzazione della terza corsia dell'Autostrada A4 nel tratto Venezia-Trieste.

Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:

59-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al potenziamento delle attività e degli strumenti di monitoraggio e analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche, l'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 è incrementata di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: — 200;
2015: — 200;
2016: — 200.

Al comma 60 capoverso 5-bis sostituire le parole: confluiscono in un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali denominato "Fondo unico EXPO: infrastrutture strategiche di connessione all'Expo 2015" e finalizzato alla realizzazione delle opere indispensabili per lo svolgimento dell'Evento » *con le parole:* sono destinate prioritariamente alla realizzazione dell'interramento dell'arteria stradale Rho-Monza, al finanziamento del sistema di trasporto pubblico locale e, per la parte eccedente, confluiscono sulle contabilità speciali relative al dissesto idrogeologico, nonché sulle risorse finalizzate allo scopo dalle delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012 del 20 gennaio 2012 ».

Al comma 66, primo periodo, dopo le parole: progetti immediatamente cantierabili *inserire le seguenti:* prioritariamente destinandole agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

Al comma 66 apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole:* Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014 *con le seguenti* Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2014;

b) *dopo le parole:* integrazioni e aggiornamenti *inserire il seguente periodo:* Una quota parte delle risorse rese disponibili in applicazione del presente comma pari a 7 milioni di euro nel triennio 2014-2016 è destinata al rifinanziamento del progetto IFFI (inventario fenomeni franosi italiani);

c) *aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* In caso di interventi sul reticolo idrografico, le risorse di cui al presente comma sono destinate prioritariamente alla delocalizzazione degli immobili siti in aree a rischio e ad interventi sinergici e integrati in aree classificate a rischio R3 e R4 e preferibilmente supportati da processi partecipati. In particolare gli interventi sul reticolo idrografico non dovranno alterare l'equilibrio sedimentario del corso d'acqua e gli interventi di naturalizzazione dovranno essere prioritari rispetto agli interventi di artificializzazione.

Conseguentemente al comma 162 sostituire le parole: 614 milioni *con le parole:* 514 milioni.

Al comma 66, ultimo periodo sostituire le parole: 30 milioni di euro per l'anno

2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016 *con le seguenti*: 150 milioni di euro per l'anno 2014 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 524 aggiungere infine le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni per l'anno 2014 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, ad eccezione delle spese relative alle Missioni Soccorso civile, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Ricerca e innovazione.

Al comma 66, ultimo periodo, sostituire le parole: 30 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016 *con le seguenti*: 100 milioni di euro per l'anno 2014 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Conseguentemente al comma 256 sostituire le parole da: per il periodo 2014-2016 *fino alla fine del comma con le seguenti*: per il 2014 non inferiori a 570 milioni di euro, per il 2015 non inferiori a 650 milioni di euro e per il 2016 non inferiori a 600 milioni di euro.

Dopo il comma 66 inserire i seguenti:

66-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile, da adottare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire fra lo Stato e le regioni gli oneri necessari per il funzionamento, la gestione, la manutenzione e lo sviluppo delle

reti di osservazione idro-meteorologica al suolo, della rete dei *radar* meteorologici utilizzati dai Centri funzionali a supporto del Sistema di allerta statale e regionale, costituito nell'ambito delle attività di protezione civile ai sensi dell'articolo 3-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

66-ter. Agli oneri conseguenti all'attuazione del comma 66-*bis* relativamente alla quota di cofinanziamento di competenza statale per l'annualità 2014, si provvede a valere sulle risorse finanziarie all'uopo accantonate nel Fondo nazionale di protezione civile, nel limite massimo di 5,5 milioni di Euro, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Dopo il comma 66 inserire i seguenti:

66-bis. Al fine di favorire gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e le relative misure di prevenzione e conservazione del suolo, per la programmazione triennale 2013-2015, le regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a stipulare appositi mutui trentennali, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti Spa, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per euro 200 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015. Le modalità di attuazione della presente disposizione e del successivo comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, da adottare entro il 31 gennaio 2014, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

66-ter. Le risorse di cui al comma 66-bis sono ripartite tra le regioni che approvano il piano dettagliato degli interventi, corredato dei rispettivi progetti definitivi ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 163 del 2006, entro un anno dalla data di approvazione del decreto di cui al comma 66-bis.

66-quater. In aggiunta o in alternativa ai finanziamenti di cui al comma 66-bis, per le medesime finalità le regioni possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di trenta anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 3.000 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2014, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

66-quinquies. L'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 138 del 2011 è sostituito dal seguente:

« 6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis* a *c-quinquies* del medesimo decreto, ovun-

que ricorrano, sono stabilite nella misura del 22 per cento ».

Dopo il comma 66 inserire i seguenti:

66-bis. All'articolo 3-ter della legge 225 del 24 febbraio 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al secondo periodo del comma 1, dopo le parole:* di vista finanziario sono introdotte le seguenti: a partire dall'annualità 2014;

2) *al comma 3, è aggiunto infine il seguente periodo:* Alla disciplina delle modalità per la corresponsione degli oneri dovuti, relativamente alle annualità 2002-2013, per il pagamento dei canoni di cui al presente articolo si provvede con apposito Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Al comma 67, primo periodo, sostituire le parole: a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani *con le seguenti:* alla riduzione dei carichi inquinanti e all'implementazione delle misure necessarie a raggiungere gli obiettivi previsti dalle direttive europee in materia di acque.

Dopo il comma 67 inserire il seguente:

67-bis. Gli interventi da finanziare con le risorse di cui ai commi 66 e 67 devono essere prioritariamente inquadrati in piani e progetti di bacino, finalizzati all'integrazione di misure di riduzione del rischio e di tutela e recupero degli ecosistemi acquatici, e supportati da processi partecipati, secondo le disposizioni di cui alle Direttive europee 2000/60 e 2007/60.

Sostituire il comma 69 con il seguente:

69. Al fine di rafforzare l'offerta turistica delle aree protette costiere e marine

della Sardegna, nazionali e regionali, è autorizzata la spesa nel 2014, anche in deroga al comma 1-*quater* dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, di 3 milioni di euro che vengono allocati in un apposito fondo da istituire presso il ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e ripartiti al 50 per cento per l'attività di bonifica dei fondali marini dell'isola della Maddalena e il restante 50 per cento tra le aree protette di cui sopra.

Sopprimere il comma 75.

Dopo il comma 80 inserire il seguente:

80-*bis*. Al fine di pervenire alla completa rimozione dell'*eternit* o dell'amianto negli edifici pubblici e privati, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi finalizzato a provvedere alla rimozione e allo smaltimento del medesimo materiale presente negli edifici, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti, anche attraverso la sostituzione delle coperture contenenti amianto o *eternit* con l'installazione di moduli fotovoltaici. Per la realizzazione del programma di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2014-2016.

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia, apportare le seguenti variazioni:

2014: — 10.000
2015: — 10.000
2016: — 10.000

Al comma 87, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera c), sopprimere il capoverso 2).

dopo il comma 87, aggiungere il seguente:

« 87-*bis*. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16-*bis*, comma 1, sono soppresse le lettere h) e i);

b) all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera l) sono soppresse le parole: di bonifica dall'amianto e;

c) dopo l'articolo 16-*bis*, è aggiunto il seguente:

« ART. 16-*ter* (Detrazione delle spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, di adeguamento antisismico e di bonifica dall'amianto).

1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 65 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.

2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 si applica anche alle spese sostenute, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro, per i seguenti interventi:

a) interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli arti-

coli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;

b) interventi relativi all'adozione delle misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari;

c) interventi di bonifica degli edifici dall'amianto, garantendo la certificazione dello smaltimento.

Alle disposizioni del presente articolo, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 14 a 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, all'articolo 1, comma 24 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 »;

al comma 288, primo periodo, sostituire le parole da 3.000 milioni fino alla fine del periodo con le seguenti: 3.200 milioni di euro per l'anno 2015, 7.600 milioni di euro per l'anno 2016, di 11.000 milioni di euro dal 2017 al 2020 e 11.600 milioni di euro a decorrere dal 2021.

Al comma 87, lettera c), dopo il capoverso 1) inserire il seguente: 1-bis Al comma 1-bis, dopo le parole: Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003 inserire le seguenti: nonché su edifici ricadenti nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con divieto di cumulo con le agevolazioni previste dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ».

Al comma 87, lettera c), capoverso 2), dopo le parole: al comma 1-bis aggiungere le seguenti: dopo le parole « Per le spese sostenute per gli interventi di cui » sono aggiunte le seguenti: « all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), relative alla bonifica dall'amianto, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, e ».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2014: -2.000;
2015: -1.500.

Dopo il comma 87 inserire il seguente:

87-bis. Le detrazioni di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 7 del presente articolo, si applicano anche, nelle misure rispettivamente indicate, alle spese documentate, sostenute a partire dal 1° gennaio 2014, per interventi finalizzati all'installazione di apparecchi sanitari-vasi aventi scarico massimo fino a 6 litri. La detrazione di cui al presente comma è calcolata sulle spese di acquisto e installazione degli

apparecchi sanitari-vasi e relativi sistemi di scarico, con valore non superiore a 550 euro per singolo intervento, comprendente le spese relative alla loro posa in opera e alle opere murarie ad essa collegate.

Conseguentemente:

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: — 40.000;
2015: — 40.000;
2016: — 40.000.

Al comma 285 sostituire le parole: 60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni *con le seguenti:* 120 milioni di euro per l'anno 2014, 800 milioni nell'anno 2015, 1.510 milioni di euro nell'anno 2016 e 1.410 milioni di euro nell'anno 2017.

Dopo il comma 87 inserire il seguente:

87-bis. Le disposizioni di cui al comma 87 si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2014: — 10.000;
2015: — 10.000;
2016: — 10.000.

Dopo il comma 166 inserire il seguente:

166-bis. A valere sulle disponibilità del fondo di rotazione di cui alla legge 16

aprile 1987, n. 187, sono destinate, fino al limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, risorse a favore delle azioni di messa in sicurezza del territorio attraverso interventi integrati di riduzione del rischio, tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità realizzate in coerenza e a completamento della politica europea in materia di acque e che integrino gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE, in materia di acque e della Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma sono versate dal fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse.

Al comma 192, secondo periodo, sostituire le parole: nonché per il loro sviluppo e ammodernamento *con le seguenti:* nonché per gli interventi di adeguamento per la sicurezza, purché non prevedano aumenti di cubatura o nuovo consumo di suolo.

Al comma 221, alla lettera c) sostituire le parole: 5 milioni *con le seguenti:* 10 milioni.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: — 5.000.

Dopo il comma 221, aggiungere il seguente:

221-bis. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata la

spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da destinare, prioritariamente, per la realizzazione degli incentivi di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente di cui all'articolo 7 della medesima legge.

Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta di 15 milioni di euro per il 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Dopo il comma 221 inserire il seguente:

221-bis. I fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente ubicati nelle zone colpite dall'evento sismico verificatosi il 21 giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in data 26 giugno 2013, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del medesimo decreto-legge, nonché dall'applicazione del tributo sui servizi comunali (TRISE) di cui all'articolo 19 della presente legge, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi. Al fine di assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nei Comuni dei territori di cui al precedente periodo, nonché per assicurare la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per l'esercizio 2014 nel limite di 600 mila euro a favore dei medesimi comuni.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: — 1.200;
2015: — 1.200;
2016: — 1.200.

Dopo il comma 225 aggiungere i seguenti:

225-bis. Per l'anno 2014 le risorse di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dal comma 225-*quater*, sono destinate ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico ed assegnate con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), che indicano i comuni con maggiore rischio idrogeologico e con maggiore esperienza in attività di riqualificazione del territorio.

225-ter. È autorizzato un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale integrazione del contributo a carico dello Stato per il pagamento dei premi per l'assicurazione dei volontari che siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 163, nonché un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, per le finalità istituzionali del Corpo medesimo.

225-quater. All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostituire le parole: « 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 » con le seguenti: « 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 ».

Dopo il comma 233 inserire i seguenti:

233-bis. All'articolo 11 del decreto-legge n. 74 del 2012 sono aggiunti i seguenti commi:

« 1-bis. Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, le risorse residue disponibili su ciascuna contabilità speciale alla data di entrata in vigore della presente legge, a valere sull'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, investimenti produttivi nei territori individuati dal comma 1, articolo 1 del citato decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ovvero nei territori elencati all'Allegato 1 del medesimo decreto-legge, integrati dai territori individuati dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, Misure urgenti per la crescita del Paese, a partire dal 20 maggio 2012.

1-ter. Le agevolazioni per gli investimenti produttivi di cui al precedente comma 1-bis sono concessi secondo quanto stabilito nel Regolamento CE della Commissione del 15 dicembre 2006, n. 1998 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore « de minimis » entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2007, o ai sensi del Regolamento CE della Commissione del 20 dicembre 2007 n. 1535 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2008, ovvero altro regime di aiuti di Stato autorizzati.

1-quater. Alla concessione delle agevolazioni di cui al precedente comma 1-ter, provvedono i Commissari delegati ai sensi del comma 2, articolo 1 del decreto-legge

6 giugno 2012, n. 74; i criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dalla regione Emilia-Romagna, dalla regione Lombardia, dalla regione Veneto. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare dei contributi massimi concedibili, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione ».

Dopo il comma 233 aggiungere il seguente:

233-bis. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati o che abbiano presentato richiesta di autorizzazione alla data del 6 giugno 2012 accedono agli incentivi vigenti alla medesima data, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014 ».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: — 1.000;
2015: — 1.000;
2016: — 1.000.

Dopo il comma 233 aggiungere il seguente:

233-bis. Al fine di consentire un'adeguata continuità di funzione degli Istituti

coinvolti nell'attività di emergenza e ricostruzione del patrimonio culturale nelle aree colpite dal sisma del maggio 2012, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-*sexties*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non si applicano al personale comandato da altre Amministrazioni presso gli Uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che hanno sede o competenze di tutela sull'area territoriale delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, fino all'approvazione definitiva degli organici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e all'assorbimento nei ruoli del personale comandato da altre amministrazioni che ne faccia richiesta.

Conseguentemente, al comma 290 sostituire le parole: 151 milioni con le seguenti: 151,3 milioni.

Dopo il comma 233 inserire il seguente:

233-bis. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: « diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « ventiquattro mesi ».

Al comma 248 aggiungere in fine le seguenti parole: Tali risorse di sono destinate ad interventi di messa sicurezza del territorio.

Al comma 357, capoverso « 9-bis », dopo le parole: pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni *inserire le seguenti:* per interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico.

Conseguentemente, al comma 366, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: , con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico;

b) alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: , con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico;

c) alla lettera c) aggiungere in fine le seguenti parole: , con priorità per quelli relativi ad interventi di messa in sicurezza del territorio e contro il dissesto idrogeologico.

Al comma 524, tabella C, missione Soccorso Civile, programma Protezione civile voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 93 del 2013: articolo 10 comma 1 Fondo emergenze nazionali, apportare le seguenti variazioni:

Rimodulazione

2014:

CP: + 90.000;

CS: + 90.000.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 524, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 90 milioni di euro per l'anno 2014, ad eccezione delle spese relative alle Missioni Soccorso civile, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Ricerca e innovazione, Diritti sociali, politiche sociali e famiglie.

PAGINA BIANCA

IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PAGINA BIANCA

IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

(Relatore: Giorgio BRANDOLIN)

RELAZIONE
SUI
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (1866)

Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
(Tabella n. 3, limitatamente alle parti di competenza)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale
per il triennio 2014-2016 (1866-*bis*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) (1865)

La IX Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la Tabella n. 3, recante lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico del disegno di legge C. 1866 « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 », e le connesse parti del disegno di legge C. 1865 recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) »;

premesso che:

per quanto concerne il settore delle comunicazioni, il disegno di legge di stabilità reca misure finalizzate a ripristinare le risorse per il completamento del Piano nazionale della banda larga; interviene altresì in merito alla spedizione di prodotti editoriali da parte di imprese editrici di quotidiani e periodici e di libri e di ONLUS, mantenendo il regime attualmente vigente;

deve essere apprezzato il finanziamento del piano nazionale della banda larga disposto dal comma 58, che compensa il definanziamento subito con il decreto-legge n. 69 del 2013; la completa attuazione del piano necessita tuttavia di ulteriori e assai più significative risorse;

anche nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, come in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si rileva l'esigenza di migliorare le schede obiettivo dei programmi di spesa, con particolare riferimento alla definizione degli obiettivi stessi, all'indicazione della loro strategicità, alla determinazione degli indicatori, con le conseguenti difficoltà di valutare i risultati dell'azione amministrativa;

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare le risorse destinate al piano nazionale della banda larga, in misura idonea ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di accessibilità stabiliti dall'Agenda digitale europea;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di adottare nei confronti del Governo indirizzi al fine di assicurare una predisposizione delle schede obiettivo dei programmi di spesa più precisa e più rispondente alle finalità perseguite dalla riforma della struttura del bilancio dello Stato.

IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

(Relatore: Giorgio BRANDOLIN)

RELAZIONE
SUI
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (1866)

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
(Tabella n. 10, limitatamente alle parti di competenza)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale
per il triennio 2014-2016 (1866-*bis*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) (1865)

La IX Commissione,

esaminate, per le parti di compe-
tenza, la Tabella n. 10, recante lo stato di
previsione del Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti del disegno di legge C.
1866 «Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2014 e per il trien-
nio 2014-2016», e le connesse parti del
disegno di legge C. 1865 «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e plu-

riennale dello Stato (Legge di stabilità
2014) »;

premesso che:

il disegno di legge di stabilità reca
numerosi interventi volti a potenziare il
settore dei trasporti, anche sotto il profilo
della destinazione di risorse finanziarie. In
particolare, è finanziata l'attuazione di
diversi investimenti relativi alla rete fer-
roviaria e stradale, sono destinate risorse

al trasporto pubblico locale e al contratto di servizio concernente la manutenzione della rete ferroviaria, nonché è previsto un contributo in conto impianti per Ferrovie dello Stato. Tali interenti si riflettono in un incremento degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riferimento ai programmi concernenti l'autotrasporto e l'intermodalità e la mobilità locale. Il disegno di legge di stabilità reca altresì autorizzazioni di spesa finalizzate a garantire il mantenimento della capacità operativa del Corpo delle capitanerie di porto e contiene una riforma complessiva delle funzioni e della composizione del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;

in particolare, per quanto concerne la destinazione, di cui al comma 44 dell'articolo unico, di 500 milioni di euro al finanziamento per il 2014 del contratto di programma — parte servizi tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI Spa, si può osservare che, nonostante l'entità dello stanziamento, esso non risulta ancora sufficiente a garantire la copertura dell'importo di 720 milioni di euro indicato nel contratto come « risorse da reperire »;

deve essere apprezzato il finanziamento disposto dal comma 50 per l'acquisto di materiale rotabile e su gomma per il settore del trasporto pubblico locale. Tale settore necessita peraltro, come emerge anche dall'indagine conoscitiva attualmente in corso da parte della IX Commissione, di ulteriori investimenti, sia per quanto concerne il finanziamento ordinario attraverso il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, sia per quanto concerne la promozione degli investimenti volti al rinnovo del parco veicoli. In base agli elementi raccolti nell'indagine, sussisterebbe l'esigenza di portare le risorse del fondo a 6.330 milioni di euro; per quanto concerne il materiale rotabile, sarebbe necessario attuare un programma di investimenti idoneo a garantire il riallineamento dell'età

media del parco veicoli (oltre 11 anni) al valore medio europeo (7,7 anni);

un'efficace politica a sostegno del settore dei trasporti, in particolare per quanto riguarda gli interventi attuati a livello locale, richiederebbe altresì che le risorse destinate al finanziamento di tali interventi fossero escluse dal computo delle spese in relazione agli obiettivi fissati dal Patto di stabilità interno;

il finanziamento per l'autotrasporto di cui al comma 52, pur giustificato dalla condizione di crisi del settore, dovrebbe associarsi a misure adeguate ad incentivare il trasporto di merci su ferro;

per quanto concerne il disegno di legge di bilancio, le schede obiettivo dei programmi di spesa indicate nelle note integrative allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti appaiono in molti casi non del tutto rispondenti alla finalità perseguita con la loro introduzione, nell'ambito della riforma del bilancio dello Stato per missioni di spesa e programmi, e cioè quella di assicurare una programmazione efficiente delle risorse assegnate, con indicazione delle priorità e con possibilità di valutare i risultati. In particolare si rileva che in molti casi, non è indicato se gli obiettivi si debbano considerare strategici o meno. Risulta inoltre carente l'individuazione degli indicatori di obiettivo, in base ai quali dovrebbe essere valutata l'attività delle strutture e dei dirigenti ad esse preposti; è molto frequente, infatti, la scelta di indicatori che rappresentano meri adempimenti formali e che non forniscono nessun elemento significativo per misurare l'efficacia dell'azione amministrativa;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di adottare misure idonee ad

integrare il finanziamento del contratto di programma — parte servizi tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fino all'importo complessivo di 720 milioni di euro per il 2014;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di individuare ulteriori congrue risorse da destinare al settore del trasporto pubblico locale, sia attraverso un'integrazione delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario sia attraverso il finanziamento della spesa in conto capitale nel settore volta a garantire il rinnovo del parco veicoli;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di escludere le risorse destinate al finanziamento degli interventi attuati a livello locale nel settore dei trasporti dal computo delle spese in relazione agli obiettivi fissati dal Patto di stabilità interno;

d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre, congiuntamente alle misure di sostegno al settore dell'autotrasporto, adeguati finanziamenti per l'incentivazione del trasporto di merci su ferro;

e) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, inoltre, adeguati stanziamenti finalizzati:

1) all'adeguamento delle barriere di ritenuta stradale nei tratti di strada ad alta incidentalità;

2) ad interventi a favore della mobilità ciclistica;

3) ad interventi di sostegno al sistema idroviario padano veneto, anche con riferimento al rinnovo della flotta fluvio-marittima e alla formazione del personale navigante;

f) valuti la Commissione di merito l'opportunità di adottare interventi che,

nell'ambito dell'attribuzione delle risorse destinate all'autotrasporto, siano finalizzati a promuovere l'aggregazione tra le imprese del settore e a favorirne la crescita dimensionale; sempre con riferimento al settore dell'autotrasporto, valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre disposizioni che favoriscano l'attività delle imprese attraverso l'utilizzo di dati aperti;

g) per quanto concerne il disegno di legge di bilancio, valuti la Commissione di merito l'opportunità di adottare nei confronti del Governo indirizzi al fine di assicurare una predisposizione delle schede obiettivo dei programmi di spesa più precisa e più rispondente alle finalità perseguite dalla riforma della struttura del bilancio dello Stato. In particolare dovrebbero essere individuati in modo chiaro ed appropriato gli obiettivi che l'azione amministrativa delle strutture ministeriali deve perseguire e dovrebbero essere stabiliti indicatori idonei a permettere di valutare, sotto il profilo dell'efficienza e dell'efficacia, l'azione di tali strutture e dei dirigenti ad esse preposti. Ciò anche al fine di fornire al Parlamento gli elementi conoscitivi necessari sulla programmazione della spesa operata, sugli obiettivi perseguiti e sui risultati conseguiti.

La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 1865:

ART. 1.

Dopo il comma 40, inserire il seguente:

« 40-bis. All'articolo 142, comma 12-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: « Il 50 per cento dei proventi delle sanzioni derivanti dagli accertamenti di cui al presente comma sulle strade ed autostrade in gestione diretta di ANAS SpA sono destinati alla stessa, in via prioritaria, ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 192, comma 3, del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché, in via residuale, quali contributi in conto impianti, per l'esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete stradale ed autostradale ad essa assentita, da utilizzarsi prioritariamente nella regione in cui sono effettuati gli accertamenti. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Sostituire il comma 50 con i seguenti:

« 50. Al fine di favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché della flotta destinata ai servizi di trasporto pubblico locale lagunare, la dotazione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da destinare all'acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario, nonché di vaporetti e ferry-boat. Al relativo riparto tra le Regioni si provvede entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del triennio con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1032, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base del maggiore carico medio per servizio effettuato, registrato nell'anno precedente. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno, nel limite del 45 per cento dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno 2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016.

50-bis. Entro il 31 marzo 2014 con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza Unificata, sono definiti, con criteri di uniformità a livello nazionale, i costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, nonché i criteri per l'aggiornamento e l'applicazione degli stessi. Nella determinazione del costo standard per unità di servizio prodotta, espressa in chilometri, per ciascuna mo-

dalità di trasporto, si tiene conto dei fattori di contesto, con particolare riferimento alle aree metropolitane e delle aree a domanda debole, della velocità commerciale, dell'economie di scala, delle tecnologie di produzione, dell'ammodernamento del materiale rotabile e di un ragionevole margine di utile.

50-ter. A partire dall'anno 2014, al fine di garantire una più equa ed efficiente distribuzione delle risorse, una quota, gradualmente crescente delle risorse statali per il trasporto pubblico locale è ripartita tra le regioni sulla base del costo standard di produzione dei servizi.

50-quater. Dopo il comma 6 dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è inserito il seguente: « 6-bis. Al fine di consentire la ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni nella materia del trasporto pubblico locale, di cui al comma 4, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le società e gli enti di trasporto pubblico locale sono tenuti a comunicare i dati relativi ai costi sostenuti, elaborati attraverso il supporto e la collaborazione della Società per gli studi di settore – SOSE S.p.a., in accordo con l'Agenzia delle Entrate.

Al comma 51 apportare le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, sostituire le parole: « da revocare » con le seguenti: « dai cui trarre temporaneamente le risorse, riprogrammandone la distribuzione »;

2) al secondo periodo, sostituire le parole: « dalle revoche » con le seguenti: « dalle rimodulazioni ».

Al comma 51, dopo le parole: per la metrotramvia inserire le seguenti: di Milano-Limbiato e.

Al comma 51, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di Venezia.

Dopo il comma 51, inserire i seguenti:

« 51-bis. All'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: « riferimento alle autostrade del mare » sono inserite le seguenti: « e alla modalità di trasporto fluviomarittimo ».

51-ter. Al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2:

1) alla lettera b), dopo le parole: « il trasporto via mare » sono inserite le seguenti: « o fluviomarittimo »;

2) alla lettera f), dopo le parole: « strada-mare », sono inserite le seguenti: « fiume-mare, »;

b) all'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo le parole: « della modalità marittima » sono inserite le seguenti: « e fluvio-marittima »;

c) all'articolo 3, dopo il comma 7, è inserito il seguente: « 7-bis. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), al venditore che spedisca la merce con la modalità fiume-mare è riconosciuto un contributo del 20 per cento sul maggior costo sostenuto rispetto alla modalità di trasporto su strada. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità di erogazione del contributo. » »

Dopo il comma 63, inserire il seguente:

« 63-bis. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 15 è inserito il seguente: « 15-bis. Qualora un'impresa o agenzia che svolga esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 16 della presente legge, versi in stato di grave crisi economica derivante dallo sfavorevole andamento congiunturale, al fine di sostenere l'occupazione, favorire i processi di riconversione industriale ed evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza del porto, l'ente di gestione del porto può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, a iniziative a sostegno dell'occupazione, nonché al finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo e per misure di incentivazione al pensionamento di dipendenti o soci dell'impresa o agenzia. I contributi non possono essere erogati per un periodo eccedente cinque anni, o comunque eccedente quello necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, e sono condizionati alla riduzione di almeno il 5 per cento all'anno della manodopera impiegata. Per tutto il periodo in cui il soggetto autorizzato beneficia del sostegno di cui al presente comma, non può procedere ad alcuna assunzione di personale o all'aumento di soci lavoratori ».

PAGINA BIANCA

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

PAGINA BIANCA

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

(Relatore: Luigi TARANTO)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (1866)

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale
per il triennio 2014-2016 (1866-*bis*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) (1865)

La X Commissione,

esaminata la Tabella 2 relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, del disegno di legge di bilancio (C. 1866 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 1866-bis Governo, approvato dal Senato) e le connesse parti della legge di stabilità 2014 (C. 1865 Go-

verno, approvato dal Senato) in relazione alle parti di competenza della Commissione,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con la seguente osservazione:

a) valuti la Commissione V, nel quadro delle compatibilità e degli equilibri

della finanza pubblica, la possibilità di procedere al rafforzamento della dotazione del capitolo 7380 dello stato di previsione del MEF e relativo alle somme da assegnare all'Istituto Italiano di Tecnologia per le sue finalità di promozione

dello sviluppo tecnologico e della formazione avanzata del Paese, funzionali in raccordo con le politiche nazionali della scienza e della tecnologia — alla transizione del sistema produttivo verso assetti tecnologici d'avanguardia.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

(Relatore: Luigi TARANTO)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (1866)

Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
(Tabella n. 3, limitatamente alle parti di competenza)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale
per il triennio 2014-2016 (1866-*bis*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) (1865)

La X Commissione,

esaminata la Tabella n. 3, relativa allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, del disegno di legge di bilancio (C. 1866 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 1866-*bis* Governo, approvato dal Senato) e le connesse parti della legge di stabilità 2014 (C. 1865 Governo, approvato dal Senato) in relazione

alle parti di competenza della Commissione;

preliminarmente sottolineata l'esigenza che le suddette disposizioni efficacemente concorrano all'accelerazione ed al rafforzamento del percorso di transizione dal tempo della recessione al tempo del ritorno alla crescita, consentendo così tanto di dare risposta alle esigenze di coesione sociale e territoriale del Paese, quanto di perseguire il consolidamento

strutturale degli equilibri della finanza pubblica;

valutati, in particolare, l'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016 per i contratti di sviluppo nel settore industriale e nel settore turistico, di cui al comma 11, l'incremento della dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di cui al comma 12; l'incremento della dotazione del Fondo rotativo per l'internazionalizzazione delle imprese di 50 milioni di euro per l'anno 2014 di cui al comma 13 e il rifinanziamento per l'importo di 200 milioni di euro nel 2014 del Fondo 295/1973, gestito da Simest e destinato all'erogazione di contributi in conto interessi a sostegno delle esportazioni a pagamento differito e dei processi di internazionalizzazione, di cui al comma 14;

valutate, ancora, le disposizioni recanti la riassegnazione al Ministero dello sviluppo economico, per la destinazione ai medesimi fini, delle somme restituite dalle imprese beneficiarie dei finanziamenti concessi al settore aeronautico, ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808, di cui al comma 15; l'autorizzazione di contributi ventennali di 40 milioni di euro a partire dall'anno 2014, di 110 milioni di euro a partire dall'anno 2015, di 140 milioni di euro a partire dall'anno 2016 al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacità nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale e nel quadro di una politica comune europea, consolidando strategicamente l'industria navalmecanica ad alta tecnologia, di cui al comma 21, nonché l'autorizzazione di due contributi ventennali, rispettivamente di 30 milioni di euro a decorrere dal 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2015, per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, di cui al comma 22;

valutate altresì con favore l'introduzione di un nuovo sistema integrato di

finanziamento e assicurazione — denominato export banca — volto a promuovere l'internazionalizzazione delle imprese attraverso l'attivazione delle risorse di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. mediante operazioni assistite e garantite da SACE o da altro istituto assicurativo le cui obbligazioni siano garantite da uno Stato, recata dal comma 27; la disposizione di cui al comma 29 concernente la possibilità che Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. acquisti titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di crediti verso piccole e medie imprese ed assistiti da garanzia dello Stato a valere sulle disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, nonché le norme di cui ai commi 31 (istituzione del Sistema nazionale di garanzia ricomprensente il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, la Sezione speciale di garanzia « Progetti di Ricerca e Innovazione » e il Fondo di garanzia per la prima casa — con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016) e 32 (assegnazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese);

rilevate alcune criticità in relazione al comma 33 concernente l'istituzione, presso Unioncamere, di un Fondo con finalità di patrimonializzazione dei confidi vigilati da Banca d'Italia o dei confidi che realizzino operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati da Banca d'Italia nei 24 mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2014, di 150 milioni di euro per il 2015, di 200 milioni di euro per il 2016, derivanti, in parti uguali, da una quota del diritto annuale camerale e da una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

acquisiti i chiarimenti resi dal Governo alla Commissione circa il carattere di norma di interpretazione autentica delle disposizioni di cui ai commi 74 e 75, nonché la conferma ancora resa dal Go-

verno alla Commissione circa il fatto che la proroga — di cui al comma 100 — di talune disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012 in materia di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili per impianti ricadenti in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, siano state riconosciute come colpite da eventi calamitosi riguarda impianti già iscritti nel registro del GSE ai fini del quinto conto energia;

acquisite, inoltre, le valutazioni rese dal Governo alla Commissione circa le disposizioni di cui al comma 99 concernenti l'indirizzo all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas di procedere, con effetto dal 2014, alla definizione delle modalità di integrazione del corrispettivo per la remunerazione della capacità elettrica di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, senza nuovi o maggiori oneri per prezzi e tariffe dell'energia elettrica ed anche disponendo un'adeguata partecipazione delle diverse fonti ai costi per il mantenimento della sicurezza del sistema elettrico;

condivise le suddette valutazioni relative al comma 99, poiché da esse emerge la conferma dell'esigenza di una risposta al problema reale della remunerazione della capacità elettrica, occorrendo dunque, ai fini dell'efficacia della risposta medesima, che si agisca sulla base del presupposto di una attenta valutazione dell'effettivo fabbisogno di riserva di capacità e che si punti — in collaborazione con l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas — alla messa in opera, sia in fase di transizione che a regime, di un mercato della capacità caratterizzato da meccanismi trasparenti di remunerazione della riserva, scongiurando così il rischio — avvistabile nell'attuale formulazione del comma 99 — di interventi a pioggia in una situazione di sovracapacità del sistema, interventi peraltro suscettibili di possibili censure sotto il profilo della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato;

richiamata l'esigenza che, entro ed oltre il perimetro della legge di stabilità 2014, si proceda:

alla costante verifica dell'adeguatezza del profilo temporale di allocazione delle risorse destinate al cofinanziamento dei fondi strutturali e del Fondo per lo sviluppo e la coesione rispetto alle necessità della più tempestiva attivazione di qualificati investimenti, del coerente avanzamento operativo delle linee di programmazione, del rispetto dei tempi di verifica e di rendicontazione;

al rifinanziamento ed al potenziamento del regime di agevolazione fiscale in favore delle imprese aderenti ad un contratto di rete, di cui ai commi *2-quater* e *2-quinquies* dell'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

al più determinato impulso all'avanzamento dell'agenda digitale quale processo propulsivo di innovazione e di produttività, di crescita ed occupazione;

al rafforzamento dell'industria aerospaziale italiana anche attraverso l'assegnazione di maggiori risorse per le finalità di cui alla legge n. 808 del 1995,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni:

a) in considerazione della rilevanza delle disposizioni recate dai commi 29, 31, 32 e 33, ma anche del loro impatto sulle finalità istituzionali e sulle disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, preveda la V Commissione un contestuale ed adeguato rafforzamento delle dotazioni di detto Fondo attraverso l'ulteriore ricorso alle risorse dei fondi strutturali comunitari e del Fondo sviluppo e coesione;

b) in considerazione dell'impatto delle disposizioni di cui al comma 33 sul

principio dell'autonomia funzionale del sistema camerale, nonché della necessità che gli interventi di patrimonializzazione dei confidi possano riguardare anche la platea dei confidi non vigilati, provveda la V Commissione ad una conseguente riformulazione di detto comma, in linea con l'emendamento approvato dalla Commissione;

e con le seguenti osservazioni:

a) in considerazione delle criticità di cui al comma 99 richiamate in premessa, verifichi la V Commissione la possibilità di una conseguente riformulazione di detto comma;

b) valuti la V Commissione le più opportune modalità per la formalizzazione — nel quadro delle compatibilità e degli equilibri della finanza pubblica — del principio di automatica destinazione alla riduzione del cuneo fiscale gravante sul lavoro di una significativa quota parte delle risorse tempo per tempo derivanti dagli avanzamenti realizzati sul fronte della *spending review*, così come sul ver-

sante dell'azione di contrasto e recupero di evasione ed elusione fiscale;

c) valuti la V Commissione — nel quadro delle compatibilità e degli equilibri della finanza pubblica — la possibilità di procedere alla stabilizzazione degli sgravi fiscali IRPEF per gli interventi di ristrutturazione edilizia, per l'efficienza energetica — intanto confermati, per il 2014, rispettivamente nella misura del 50 per cento e del 65 per cento — e per l'adeguamento antisismico, nonché l'estensione di detti sgravi ad interventi per l'efficienza idrica e per la risposta all'emergenza amianto, secondo le previsioni di cui all'articolo 15 della legge n. 90/2013;

d) valuti la V Commissione — nel quadro delle compatibilità e degli equilibri della finanza pubblica — la possibilità di non limitare al solo 2013 la deducibilità, nella misura del 30 per cento, dell'IMU gravante sugli immobili strumentali dalla base imponibile IRES ed IRPEF, nella prospettiva di una compiuta deducibilità dell'imposta anche dalla base imponibile IRAP.

X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

(Relatore: Luigi TARANTO)

RELAZIONE
SUI
DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (1866)

Stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
(Tabella n. 7, limitatamente alle parti di competenza)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale
per il triennio 2014-2016 (1866-*bis*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) (1865)

La X Commissione,

esaminata la Tabella n. 7, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, del disegno di legge di bilancio (C. 1866 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 1866-*bis* Governo, approvato dal Senato) e le connesse parti della legge di stabilità 2013 (C. 1865 Governo, approvato dal Senato) in relazione alle parti di compe-

tenza della Commissione, concernenti il settore della ricerca applicata;

richiamata l'esigenza di procedere, entro e non oltre il perimetro della legge di stabilità 2014, alla valorizzazione degli strumenti del credito di imposta e dei *voucher* per l'impulso ai processi di innovazione e ricerca promossi tanto dalle grandi imprese, quanto dall'intera platea dell'impresa diffusa,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

PAGINA BIANCA

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

(Relatore: Luigi TARANTO)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (1866)

Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo per l'anno finanziario 2014
e per il triennio 2014-2016

(Tabella n. 13, limitatamente alle parti di competenza)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale
per il triennio 2014-2016 (1866-*bis*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) (1865)

La X Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la Tabella n. 13 relativa allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, del disegno di legge di bilancio (C. 1866 Governo, approvato dal Senato e relativa nota di variazioni C. 1866-*bis* Governo, approvato dal Senato) e le con-

nesse parti della legge di stabilità 2014 (C. 1865 Governo, approvato dal Senato);

richiamata l'esigenza di procedere, entro e oltre il perimetro della legge di stabilità 2014, ad un rafforzamento delle dotazioni finanziarie della Missione 31 « Turismo » e del collegato programma « Sviluppo e Competitività del Turismo » – attualmente attestate nell'ordine dei 30 milioni di euro all'anno per ciascuno degli

anni 2014, 2015, 2016 – coerente con le riconosciute potenzialità di sviluppo del settore,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la V Commissione – nel quadro delle compatibilità e degli equilibri della finanza pubblica – la possibilità di prevedere una specifica ed adeguata dotazione di risorse a sostegno dei processi di ristrutturazione degli edifici alberghieri finalizzati, in particolare, all'adeguamento antincendio ed al consolidamento antisismico;

b) valuti la V Commissione – nel quadro delle compatibilità e degli equilibri della finanza pubblica – la possibilità di procedere ad un adeguato finanziamento dei buoni vacanze di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

c) valuti la V Commissione – nel quadro delle compatibilità e degli equilibri della finanza pubblica – la possibilità di intervenire sul corpo delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, annoverando anche l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, in ragione delle sue finalità istituzionali, tra i soggetti non sottoposti a stringenti vincoli di spesa per lo svolgimento di missioni all'estero e contestualmente provvedendo al conseguente rafforzamento delle dotazioni di pertinenza dell'ENIT medesimo.

La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 1865:

ART. 1.

All'articolo 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 32, secondo periodo, sostituire « 600 » con « 825 »;

b) il comma 33 è sostituito dal seguente:

« Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa notifica alla Commissione europea e autorizzazione da parte della stessa, definisce con proprio decreto misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero di quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia. All'attuazione delle misure di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'importo di 225 milioni di euro. Le disponibilità precitate possono essere incrementate da eventuali risorse messe a disposizione da Regioni, enti pubblici e Camere di commercio sulla base di Convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze nonché da risorse derivanti dalla programmazione comunitaria per il periodo 2014-2020. ».

c) dopo il comma 33 è aggiunto il seguente:

« 33-bis. Una somma pari a 70 milioni di euro per l'anno 2014, a 70 milioni di euro per l'anno 2015 e 70 milioni di euro per l'anno 2016 è destinata dal sistema delle Camere di commercio al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi, ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, anche utilizzando una quota della dotazione annuale del fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 9 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. I criteri e le modalità di attuazione e di monitoraggio del presente

comma sono definiti con il decreto di cui all'articolo 18, comma 9 della precitata legge 29 dicembre 1993, n. 580 ».

Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:

102-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 137 è abrogato.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: — 13.000;
2015: — 14.000;
2016: — 16.000.

All'articolo 1, dopo il comma 204, è aggiunto il seguente:

204-bis. Il comma 6 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23, è sostituito dal seguente:

« 6. Al fine di garantire la partecipazione del sistema camerale agli obiettivi di contenimento della finanza pubblica e ai relativi risparmi di spesa applicabili, ciascuna Camera di commercio, l'Unione italiana delle camere di commercio e le singole Unioni regionali possono effettuare variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo il conseguimento di tali obiettivi e l'eventuale versamento dei risparmi al bilancio dello stato. Il collegio dei revisori dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di risparmio e le modalità compensative tra le diverse tipologie di spesa. ».

All'articolo 1, dopo il comma 381, è aggiunto il seguente:

381-bis. All'articolo 4, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: « e gli enti del sistema camerale ».

TAB. C

Alla Missione « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo ».

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy.

Ministero dello sviluppo economico.

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

ART. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.2 — cap. 2501).

2014:

CP + 2.000;
CS + 2.000;

2015:

CP + 5.000;
CS + 5.000;

2016:

CP + 5.000;
CS + 5.000.

Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotta di 2 milioni per l'anno 2014 e 5 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

PAGINA BIANCA

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

PAGINA BIANCA

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

(Relatore: Teresa BELLANOVA)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (1866)

Stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno finanziario 2014
e per il triennio 2014-2016

(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale
per il triennio 2014-2016 (1866-*bis*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) (1865)

La XI Commissione,

esaminato, limitatamente alle parti di competenza, lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2) del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e del bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (C. 1866), nonché le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2014 (C. 1865);

segnalati in particolare, tra le voci di interesse per la XI Commissione, i programmi « Promozione e garanzia dei diritti

e delle pari opportunità », « Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati » e « Infortuni sul lavoro », che non sembrano presentare aspetti problematici;

considerato che la manovra finanziaria, sotto il profilo delle limitate parti di competenza che fanno riferimento alla citata Tabella n. 2, potrà contribuire a ristabilire condizioni di crescita, migliorando la produttività e la competitività del sistema produttivo nazionale e rafforzando le mi-

sure di natura finanziaria dirette al sostegno delle politiche del lavoro;

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con le seguenti osservazioni:

a) si raccomanda che il condivisibile incremento dello stanziamento in Tabella riferito al programma n. 24.8, denominato « Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità », vada a contribuire a una sempre più efficace attuazione delle principali azioni positive in materia di

rafforzamento della parità nel mondo del lavoro tra uomini e donne e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

b) in relazione alla missione « Politiche per il lavoro » riportata in Tabella, prendendo atto che il programma n. 26.2, denominato « Infortuni sul lavoro », non presenta variazioni rispetto alle previsioni assestate per il 2013, si auspica che il Governo possa attuare, con le risorse disponibili, ogni possibile sforzo per il rafforzamento dei controlli ispettivi in tema di sicurezza dei lavoratori.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

(Relatore: Teresa BELLANOVA)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (1866)

Stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2014
e per il triennio 2014-2016

(Tabella n. 4, limitatamente alle parti di competenza)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale
per il triennio 2014-2016 (1866-*bis*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) (1865)

La XI Commissione,

esaminato, limitatamente alle parti di competenza, lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4) del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e del bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (C. 1866), nonché le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2014 (C. 1865);

rilevato che all'interno dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali non si rinvenivano elementi di particolare novità rispetto al bilancio previgente, con riferimento alle principali « missioni » riguardanti il settore del lavoro e della previdenza;

sottolineato come il problema occupazionale necessiti di un approccio multidisciplinare idoneo a sostenere le condi-

zioni favorevoli alla ripresa produttiva e al rilancio dei consumi (quali la riduzione del cuneo fiscale e contributivo), con contestuale rafforzamento del sistema delle tutele del reddito;

osservato che la manovra finanziaria, in relazione alla profonda crisi economico-finanziaria che ha colpito l'economia, prevede la realizzazione di iniziative finalizzate, in modo particolare, a sostenere il mercato del lavoro sotto il profilo delle politiche attive e passive;

rilevata l'esigenza di perseguire tali obiettivi — nel prossimo triennio — nel presupposto che i vincoli di bilancio assunti in sede europea possano coniugarsi con lo sviluppo di politiche di crescita, in special modo intensificando il ricorso ai fondi strutturali, quali possibili canali di finanziamento per iniziative e progetti innovativi in grado di favorire e stimolare il rilancio occupazionale, sostenendo in particolare la formazione e la riqualificazione dei giovani;

valutate favorevolmente, in tal senso, le disposizioni del disegno di legge di stabilità che mirano ad incentivare l'occupazione e a ridurre il costo del lavoro;

preso atto, in particolare, delle norme volte a disporre l'applicazione a regime delle deduzioni IRAP per l'incremento di base occupazionale, nonché a prevedere, a decorrere dal 2014, l'integrale restituzione al datore di lavoro del contributo addizionale dell'1,4 per cento della retribuzione previsto per i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato, nel caso in cui vengano trasformati in rapporti a tempo indeterminato;

considerate altresì le disposizioni in materia di riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché le norme in tema di riduzione dell'aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS e richiamata, al riguardo, l'esigenza che ai commi 77 e 78

dell'articolo 1 sia previsto un termine per l'adozione dei relativi decreti attuativi;

preso atto con favore delle disposizioni che mirano, da un lato, a potenziare le misure e le iniziative in favore di giovani, dei lavoratori disoccupati e svantaggiati, dall'altro, a finanziare, relativamente all'anno 2014, gli ammortizzatori sociali in deroga, i contratti di solidarietà e la cassa integrazione guadagni straordinaria;

preso atto, in particolare, delle disposizioni che, in vista dell'avvio della *Youth Guarantee*, mirano a consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego;

esaminate le parti del provvedimento che dispongono in materia di esodati, computo dei congedi e permessi concessi per l'assistenza di familiari invalidi ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva per l'accesso alla pensione anticipata senza penalizzazioni, perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici obbligatori eccedenti determinati limiti;

preso atto, altresì, delle norme di contenimento della spesa pubblica nel settore della pubblica amministrazione;

considerate, in particolare, le disposizioni in materia di spese di funzionamento degli enti previdenziali di diritto privato, rateizzazione dell'erogazione dei trattamenti di fine servizio (TFS) o di fine rapporto (TFR) dei dipendenti pubblici, estensione della disciplina vigente sul limite massimo retributivo, indennità di vacanza contrattuale (IVC) e rinnovi contrattuali, trattamento accessorio per il personale della pubblica amministrazione;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni:

1) si modifichi il comma 322 dell'articolo 1, che reca disposizioni in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici per il triennio 2014-

2016, in particolare prevedendo una diversa rivalutazione e indicizzazione dei trattamenti pensionistici, anche applicando percentuali di rivalutazione più congrue, che garantiscano in termini di maggiore efficacia i redditi da pensione medio-bassi;

2) con riferimento ai commi 126 e 127 del citato articolo 1, in materia di cosiddetti « esodati », si provveda a estendere in misura coerente la disciplina di salvaguardia dei lavoratori pesantemente penalizzati dalla recente riforma pensionistica, ampliando il contingente dei soggetti ammessi a beneficiare della previgente disciplina previdenziale e introducendo, in particolare, meccanismi di finanziamento suscettibili di assicurare un più stabile finanziamento di tali forme di intervento;

3) occorre individuare una disposizione idonea a estendere, secondo quanto a più riprese richiesto dalla XI Commissione, il principio dell'automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'articolo 2116 del Codice civile anche ai lavoratori parasubordinati, che attualmente non vedono riconosciuto tale automatismo, nel caso in cui il committente o l'associante non abbia versato, in tutto o in parte, i contributi dovuti in base ai compensi corrisposti al lavoratore;

4) occorre, altresì, intervenire sul meccanismo del cosiddetto « *bonus precari* », in modo da renderlo più facilmente applicabile e fruibile da parte dei lavoratori parasubordinati;

5) vanno potenziate le iniziative e le misure in favore dei giovani, dei lavoratori disoccupati e svantaggiati, anche consentendo, accanto alle misure già previste dal dispositivo in vigore, il finanziamento dell'incentivo per l'assunzione di giovani svantaggiati di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 76 del 2013, mediante risorse rese disponibili dagli atti di riprogrammazione delle risorse dell'apposito Fondo di rotazione, nonché assicurando una rapida partenza dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei, even-

tualmente nell'ambito della piena attuazione del programma della « Garanzia giovani »;

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti con attenzione la formulazione dell'articolo 1, comma 77, che, pur prevedendo una condivisibile riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, introduce tuttavia meccanismi che potrebbero presentare profili di complessa applicabilità;

b) pur apprezzando che, all'articolo 1, i commi 122 e 123 rechino interventi per il finanziamento, relativamente all'anno 2014, di ammortizzatori sociali in deroga, contratti di solidarietà e cassa integrazione guadagni straordinaria, si raccomanda al Governo di compiere ogni possibile sforzo aggiuntivo per individuare nuove risorse da destinare alla copertura di misure per la cassa integrazione in deroga, quanto mai necessarie, nell'attuale fase di crisi economico-produttiva del Paese, per sostenere i redditi dei lavoratori coinvolti;

c) in relazione all'ultimo periodo del comma 127 dell'articolo 1, finalizzato a realizzare un positivo principio di cosiddetti « vasi comunicanti » tra diversi livelli di salvaguardia previdenziale, si raccomanda di sopprimere l'improprio riferimento alla conferenza di servizi che dovrebbe precedere l'adozione del decreto interministeriale col quale disporre il trasferimento di risorse, e relative consistenze numeriche, tra le categorie di soggetti tutelati sulla base della normativa vigente;

d) con riferimento al complesso delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 301 a 305, si auspica che le misure in materia di indennità di vacanza contrattuale e di rinnovi contrattuali, nonché di risorse destinate al trattamento accessorio del personale, siano considerate come aventi un carattere del tutto eccezionale e provvisorio, non essendo in alcun modo

ipotizzabile un ulteriore allungamento temporale di un sostanziale blocco dei salari, che rischierebbe di trasformare un intervento limitato nel tempo in una vera e propria deroga ai fisiologici meccanismi contrattuali del pubblico impiego;

e) si segnala, infine, l'opportunità di chiarire la formulazione del comma 306

dell'articolo 1, che non consente di definire in modo agevole quali siano i reali effetti della disposizione che, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, interviene sulla misura degli onorari professionali in favore dei dipendenti che hanno assistito in giudizio le amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento al personale dell'Avvocatura dello Stato.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

PAGINA BIANCA

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

(Relatore: Anna Margherita MIOTTO)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (1866)

Stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno finanziario 2014
e per il triennio 2014-2016

(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale
per il triennio 2014-2016 (1866-*bis*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) (1865)

La XII Commissione,

esaminata per le parti di competenza la Tabella n. 2 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (C. 1866 Governo, approvato dal Senato), e relativa nota di variazioni (C. 1866-*bis*, approvato dal Senato), nonché le connesse parti del disegno di legge di stabilità (C. 1865 Governo, approvato dal Senato);

rilevato che a seguito della sentenza 187/2012 della Corte Costituzionale in merito alla introduzione dei ticket sanitari, il fondo sanitario deve essere rideterminato in 109.800 milioni di euro;

rilevato che il Governo si appresta a riavviare un piano di revisione della spesa coinvolgendo anche il settore sanitario;

considerato che nell'ambito del suddetto processo di *spending review* si rende necessario utilizzare i risparmi provenienti dal processo medesimo esclusivamente al-

l'interno del sistema sanitario, al fine di garantire il pieno ed effettivo accesso ai LEA,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni:

a) la Commissione di merito introduca una disposizione volta a stabilire che il livello del fabbisogno del Servizio sani-

tario nazionale e del relativo finanziamento è rideterminato per l'anno 2014 in 109.800 milioni di euro;

b) sia introdotta una apposita disposizione volta a garantire che, nell'ambito del prossimo processo di *spending review* riguardante il settore sanitario, i risparmi provenienti dal processo medesimo siano utilizzati esclusivamente all'interno del sistema sanitario, al fine di garantire il pieno ed effettivo accesso ai LEA.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

(Relatore: Anna Margherita MIOTTO)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (1866)

Stato di previsione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2014
e per il triennio 2014-2016

(Tabella n. 4, limitatamente alle parti di competenza)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale
per il triennio 2014-2016 (1866-*bis*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) (1865)

La XII Commissione,

esaminata la Tabella n. 4 (Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (C. 1866 Governo, approvato dal Senato), e relativa nota di variazioni (C. 1866-*bis*, approvato dal Senato), nonché le connesse parti del disegno di legge di stabilità (C. 1865 Governo, approvato dal Senato);

rilevato che il Fondo per l'infanzia e l'adolescenza previsto al cap. 3527 prevede una diminuzione per il 2014 pari a 12 milioni di euro rispetto al bilancio assestato 2013;

rilevato che al comma 130 reca uno stanziamento per Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (appostato sul capitolo 3784) di 20 milioni di euro per i soli anni 2015 e 2016, non prevedendo alcuna dotazione

finanziaria per l'anno 2014, e considerato altresì che la dotazione prevista per il 2013 si è rivelata largamente insufficiente rispetto alle reali necessità;

rilevato che al comma 139 viene rifinanziato il programma nazionale di distribuzione di derrate alimentari mentre con il comma 133 viene esteso il programma di interventi denominato « carta acquisti » che viene realizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le regioni e si reputa necessario coordinare i due interventi che si rivolgono a famiglie in difficoltà economiche,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni:

a) nell'ambito del Programma 24.12 « Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi » sia incrementata la previsione di spesa del programma medesimo, in particolare al fine di ripristinare la dotazione del Fondo per l'infanzia e l'ado-

lescenza (cap. 3527), che nell'importo assestato 2013 risulta pari a circa 40 milioni euro;

b) al comma 130 si preveda che lo stanziamento a favore del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati sia esteso anche al 2014 e incrementata di conseguenza la dotazione finanziaria del cap. 3784 per l'anno 2014;

c) il programma nazionale di distribuzione di derrate alimentari rifinanziato con il comma 139 sia coordinato con gli interventi disposti con il programma « carta acquisti » di cui al comma 133, gestito dal Ministero del lavoro e politiche sociali;

d) al fine di razionalizzare il servizio di effettuazione degli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti per malattia, si preveda che l'Istituto nazionale della previdenza sociale per lo svolgimento delle visite mediche di controllo domiciliari si avvalga, in via prioritaria, dei medici inseriti nelle liste speciali già costituite ai sensi dell'articolo 5, comma 12, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

(Relatore: Anna Margherita MIOTTO)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (1866)

Stato di previsione del Ministero della salute
per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
(Tabella n. 14)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale
per il triennio 2014-2016 (1866-*bis*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) (1865)

La XII Commissione,

esaminata la Tabella n. 14 (Stato di previsione del Ministero della salute) del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (C. 1866 Governo, approvato dal Senato), e relativa nota di variazioni (C. 1866-*bis*, approvato dal Senato), nonché le connesse parti del disegno di legge di stabilità (C. 1865 Governo, approvato dal Senato);

rilevato che nella legge di stabilità 2014 compaiono numerosi interventi pun-

tuali che contraddicono il principio della generalità delle norme;

ravvisato che diminuiscono costantemente i contratti per la specializzazione dei medici, determinando un divario notevolissimo e ingiustificato tra il numero dei laureati, circa 8000 ogni anno, ed il numero dei contratti di specializzazione finanziati dal MIUR, pari a circa 2000 per l'anno 2013-2014;

rilevato che ai sensi del comma 320 dell'articolo 1 viene ridotto il finanzia-

mento del SSN per gli anni 2015 e 2016 in relazione al blocco del trattamento economico del personale e del blocco dell'indennità di vacanza contrattuale;

rilevato che, ai sensi dei commi 144 e 145, viene istituita l'Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA) nell'ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze, sottraendo al Ministero della salute, alle regioni e province autonome e alle ASL, la titolarità di una funzione essenziale per la garanzia del diritto alla salute;

rilevato che al comma 142 è previsto un limite di spesa per gli screening neonatali per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie, rinviando ad un successivo decreto gli aspetti applicativi;

rilevato che dalla tabella E non risultano dotazioni finanziarie per gli interventi di investimento in sanità, rendendo così improbabili gli interventi regionali di riorganizzazione della rete ospedaliera e la riconversione della spesa spostando risorse dall'Ospedale al territorio;

valutata, infine, l'assenza di incrementi negli stanziamenti riguardanti la ricerca in Sanità, svolta da istituzioni pubbliche, a fronte di interventi specifici in favore di alcune limitate e individuate istituzioni private,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni:

a) siano incrementati gli stanziamenti per la formazione specifica dei medici di medicina generale nonché per i contratti di specializzazione dei medici al fine di raggiungere almeno la quota di almeno 5000 unità per ciascun anno, per evitare nei prossimi anni carenze di organico nel Servizio sanitario nazionale;

b) dopo il comma 320 sia inserita una disposizione volta a modificare l'articolo 54 del decreto legislativo n. 150 del 2009, affinché all'interno dei quattro comparti

di contrattazione collettiva nazionale vengano sostituite le attuali quattro aree con cinque aree per la dirigenza, allo scopo di distinguere la dirigenza sanitaria da quella amministrativa;

c) si preveda che, con l'introduzione dell'Anagrafe nazionale assistiti, sia attribuita la titolarità della funzione della realizzazione dell'anagrafe in oggetto in capo al Ministero della salute, d'intesa con le regioni, e che il nuovo sistema informativo sia orientato verso gli obiettivi di tutela della salute e non verso il controllo della spesa;

d) venga previsto, tra i compiti affidati ad AGENAS, la definizione di standard dimensionali anche collegati al potenziale bacino di utenza per definire gli ambiti entro i quali va organizzato lo *screening* neonatale, prevedendo altresì la funzione di raccolta dati ai fini dell'osservazione epidemiologica;

e) siano previsti, per il 2014, finanziamenti volti agli investimenti nell'edilizia sanitaria per 500 milioni di euro, apportando in tal senso le necessarie modifiche alla tabella E allegata al disegno di legge di stabilità.

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di incrementare gli stanziamenti per la ricerca svolta da istituzioni pubbliche nel settore della sanità.

b) valuti la Commissione di merito di adottare le opportune misure di agevolazione fiscale per il contributo dei privati ai fini della formazione specialistica dei medici.

La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 1865:

Al comma 130, sostituire le parole da: 20 milioni, fino all' fine del comma con le seguenti: 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Conseguentemente:

all'articolo 1, comma 524, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2014 e 15 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016.

Dopo il comma 141, inserire il seguente:

141-bis. All'articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera h) dopo le parole: « relativi ai medicinali » sono inserite le seguenti: « non orfani e a quelli »;

b) alla lettera i) dopo le parole: « relativi ai medicinali » sono inserite le seguenti: « non orfani e a quelli »;

c) dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

i-bis) le disposizioni di cui alla lettera i) si applicano anche ai farmaci che rispettano i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 141/2000 ed elencati nella circolare EMEA 7381/01/EN del 30 marzo 2001 nonché ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dall'AIFA, tra quelli già in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri individuati dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 141/2000, ancorché approvati prima dell'entrata in vigore del suddetto Regolamento.

Al comma 142, terzo periodo, dopo le parole: diagnosi precoce neonatale inserire le seguenti: e l'individuazione di bacini di utenza ottimali.

TAB. A

Alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: — 15.000;
2015: — 15.000;
2016: — 15.000;

Conseguentemente alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (19), programma: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali; monitoraggio e valutazione interventi (19.4), voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Legge finanziaria n. 296 del 2006: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) — articolo 1 comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza (4.5 — cap. 3527), apportare le seguenti variazioni:

2014:
CP: + 15.000;
CS: + 15.000.

2015:
CP: + 15.000;
CS: + 15.000.

2016:
CP: + 15.000;
CS: + 15.000.

PAGINA BIANCA

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

PAGINA BIANCA

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

(Relatore: Massimo FIORIO)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (1866)

Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali per l'anno finanziario 2014
e per il triennio 2014-2016
(Tabella n. 12)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale
per il triennio 2014-2016 (1866-*bis*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) (1865)

La XIII Commissione,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 (C. 1866 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 1866-bis Governo), con riferimento allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Tabella n. 12) e le connesse parti del disegno di legge di stabilità

per il 2014 (C. 1865 Governo, approvato dal Senato),

considerato che:

la manovra, come approvata dal Senato, configura interventi importanti e strategici per il comparto agricolo, essendo rivolta, da un lato, a sostenere l'attività d'impresa, anche attraverso misure a favore dei giovani agricoltori, e il ripristino

di alcune agevolazioni fiscali e, dall'altro, a prevedere alcuni stanziamenti per far fronte a talune specifiche emergenze, quali per esempio quelle di carattere fitosanitario, che interessano particolari settori produttivi agricoli;

resta ancora da chiarire quale tassazione immobiliare sarà applicata nel 2014 per i terreni agricoli ed i fabbricati rurali, essendo particolarmente urgente eliminare, quanto all'applicazione dell'IMU, distorsioni e carichi eccessivi sul comparto agricolo, che ne frenerebbero inevitabilmente lo sviluppo e la crescita;

risulta, inoltre, particolarmente penalizzante quanto previsto dal comma 20 dell'articolo 1 che aumenta e prolunga ai due periodi di imposta successivi al 31 dicembre 2014 gli importi dovuti a titolo di acconto delle imposte sui redditi dell'imprenditoria agricola,

tale disposizione modifica in parte quanto previsto dai commi 513 e 514 dell'articolo 1 della legge n.228 del 2012 (legge di stabilità 2013) che hanno abrogato, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2014, i commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296. Tali disposizioni prevedono, rispettivamente: la facoltà per le società di persone e di capitali che svolgono esclusivamente attività agricola di optare per la determinazione del reddito su base catastale, anziché in base al bilancio; per le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, la facoltà di determinare il reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento;

L'abrogazione di tali disposizioni si pone in contrasto con l'intento di favorire e sviluppare l'esercizio in forma societaria dell'impresa agricola in un settore caratterizzato ancora oggi dalla preponderante presenza di imprese individuali, in molti

casi su base familiare, e risulta in netta controtendenza con le politiche finora adottate che utilizzano lo strumento fiscale per promuovere la nascita di nuove imprese;

il settore tartuficolo richiederebbe un intervento normativo specifico, sul quale, peraltro, sta lavorando la Commissione, in modo da rendere tracciabile il prodotto e riformare il sistema fiscale per far emergere i proventi percepiti e contrastare il fenomeno dell'evasione;

per favorire la coltivazione dei terreni agricoli da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e aventi meno di 40 anni, risulta estremamente importante, oltre alle disposizioni già contenute nei commi 16, 18 e 19 dell'articolo 1, prevedere un credito di imposta relativo alle spese sostenute nell'anno 2014 per i canoni di affitto dei terreni agricoli;

i recenti eventi alluvionali occorsi in Sardegna, come gli altri eventi atmosferici eccezionali verificatesi nel corso del 2012 e del 2013 in Toscana nonché in altre regioni, quali la Basilicata, la Puglia, l'Abruzzo e la Lombardia, hanno provocato danni particolarmente ingenti all'agricoltura, la cui attività risulta strettamente legata alle politiche di gestione del territorio e alla sua corretta manutenzione;

a tal fine risulta particolarmente urgente prevedere interventi rivolti a ristrutturare la rete irrigua agricola, evitando dispersioni della risorsa e prevenendo sistemi efficienti di irrigazione del territorio agricolo;

uno dei principali problemi dell'impresa agricola è l'accesso al finanziamento bancario, sia per la specificità del credito agricolo sia per l'esiguità delle risorse a disposizione, anche in ragione delle restrizioni imposte alle banche nell'erogazione del credito in base agli accordi di Basilea; risulta, quindi, particolarmente importante includere le imprese agricole tra i soggetti beneficiari degli interventi posti in essere dalla Cassa depositi e prestiti a favore delle imprese;

il Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'articolo 1, comma 139, risulta dotato di una copertura non sufficiente rispetto alle esigenze di assistenza sociale a favore delle persone indigenti e, nelle more dell'approvazione a livello europeo di nuovi stanziamenti, richiederebbe un finanziamento aggiuntivo;

il settore bieticolo-saccarifero ancora attende la corresponsione di parte dei finanziamenti nazionali previsti in base agli accordi di ristrutturazione sottoscritti nel 2006; il comparto ha investito ingenti risorse finanziarie per nuovi investimenti e dovrà confrontarsi, in base agli accordi raggiunti con la riforma della politica agricola comune, con la cessazione, a partire dal 2017, delle quote di produzione dello zucchero;

L'emergenza fitosanitaria investe in misura preoccupante diversi comparti agricoli produttivi; oltre all'emergenza sanitaria provocata dal batterio della *Xylella fastidiosa*, considerato una delle probabili cause del diffondersi del disseccamento rapido della pianta di ulivo nella regione Puglia, sussistono altre emergenze, quali quella legata alla diffusione di un insetto parassita, il « Cinipide galligeno del castagno » (*Dryocosmus kuriphilus*), che attacca le piante di castagno, riducendo drasticamente, quantitativamente e qualitativamente la produzione dei frutti e pregiudicando la stessa sopravvivenza degli alberi

occorre garantire al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali uno stanziamento aggiuntivo pari a 5.000 di euro per il 2014 per l'acquisizione dei diritti relativi al segnale televisivo per le corse ippiche estere;

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni, riferite al disegno di legge di stabilità 2014:

1) all'articolo 1, commi 480-504, prevedere, al pari di quanto stabilito nel

decreto-legge n. 183 del 2013 che ha esentato i fabbricati rurali ed i terreni agricoli dal pagamento per il 2013 della seconda rata dell'IMU, un'esenzione permanente dalla stessa IMU per detti terreni e fabbricati, qualora posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

2) all'articolo 1, comma 26, includere le imprese agricole tra i soggetti beneficiari delle operazioni realizzate dalla Cassa depositi e prestiti, consistenti nella concessione di finanziamenti, prestazioni di garanzie ed assunzione di capitale di rischio e debito;

3) all'articolo 1, comma 20, sostituire la disposizione ivi contenuta con la previsione dell'abrogazione dei commi 513 e 514 della legge 24 dicembre 2012, n. 226 e la reviviscenza, dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, dei commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

4) all'articolo 1, dopo il comma 16, prevedere un credito di imposta relativo alle spese sostenute nell'anno 2012 per i canoni di affitto dei terreni agricoli da parte di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli che non hanno compiuto i quaranta anni;

5) all'articolo 1, commi 220, aumentare lo stanziamento previsto al fine di includere i contributi alle imprese agricole e zootecniche per interventi compensativi derivanti da danni alle produzioni alle strutture e agli impianti produttivi aventi sede o unità produttive, nei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici del 2012 e dell'anno in corso, nonché per gli interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola tra cui quelle irrigue e di bonifica;

6) all'articolo 1, comma 139, stabilire un adeguato e significativo aumento per la dotazione del Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti;

7) all'articolo 1, comma 185, ripristinare lo stanziamento originariamente previsto pari a 5 milioni di euro a favore del

Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccariferà;

8) all'articolo 1, comma 189, prevedere un aumento del finanziamento per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, disponendo che esso possa essere utilizzato anche in altri casi di emergenze sanitarie che saranno di volta in volta individuate dalle Autorità competenti;

9) all'articolo 1, dopo il comma 17, inserire il seguente: 17-*bis*. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sostituire le parole « omettono l'indicazione nell'autofattura delle generalità del cedente » con le seguenti parole « indicano nell'autofattura le generalità del cedente » e sostituire le parole « senza diritto di detrazione » con le parole « con diritto di detrazione »;

10) all'articolo 1, dopo il comma 18, prevedere che una quota minima del 20 per cento dei terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola sia destinata alla locazione, con preferenza per l'imprenditoria giovanile;

11) all'articolo 1, dopo il comma 191, inserire il seguente: 191-*bis*. Al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è assegnato uno stanziamento aggiuntivo pari a 5.000 di euro per il 2014 per l'acquisizione dei diritti relativi al segnale televisivo per le corse ippiche estere.

La Commissione ha altresì approvato i seguenti emendamenti all'A.C. 1865:

ART. 1.

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-*bis*. Al fine di garantire gli obiettivi in materia di lotta contro gli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle ri-

serve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, affidati al Corpo forestale dello Stato, nonché la miglior gestione delle aree naturali protette, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui per l'assunzione presso il Corpo forestale dello Stato di personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: -1.500;
2015: -1.500;
2016: -1.500.

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

17-*bis*. All'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sostituire le parole « omettono l'indicazione nell'autofattura delle generalità del cedente » con le seguenti parole « indicano nell'autofattura le generalità del cedente » e sostituire le parole « senza diritto di detrazione » con le parole « con diritto di detrazione ».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: -8.000;
2015: -8.000;
2016: -8.000.

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

18-*bis*. All'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: Una quota minima del 20 per cento dei terreni di cui al periodo precedente è riservata alla locazione, con preferenza per l'imprenditoria giovanile agricola come definita dalla legislazione vigente.

Sostituire il comma 20 con il seguente:

20. I commi 513 e 514 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, riacquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente: alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2014: —
2015: -20.000;
2016: -20.000;

voce: Ministero degli affari esteri:

2014: —
2015: -12.800;
2016: -23.700.

Dopo il comma 20 inserire il seguente:

20-bis. Al fine di garantire la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e di far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 sono stanziare risorse nel limite di 5 milioni di euro per ciascun anno, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base di apposito accordo sancito in sede di Conferenza unificata e dell'entità dei danni subiti e non rimborsati a livello di ciascuna regione. Le risorse così ripartite sono destinate ai fondi di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: -5.000;
2015: -5.000;
2016: -5.000.

Al comma 26 sostituire le lettera da a) a c) con le seguenti:

a) al primo periodo, le parole « piccole e medie imprese » sono sostituite dalle seguenti: « imprese, comprese le imprese agricole »;

b) al secondo periodo, le parole « piccole e medie imprese » sono sostituite dalle seguenti: « imprese, comprese le imprese agricole »;

c) al secondo periodo, dopo le parole « imprese agricole » sono inserite le seguenti: « per finalità di sostegno all'economia, ».

Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:

67-bis. Gli interventi di cui ai capitoli di parte corrente 1644 e 7232 – Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – sono estesi ai servizi ambientali effettuati dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Il 10 per cento di tali risorse è destinato alle finalità del presente comma.

Dopo il comma 118 è inserito il seguente:

118-bis. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione 2000/394/CE della Commissione del 25 novembre 1999, per Chioggia e Venezia è fissato in quattordici rate annuali, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite. L'ammontare degli interessi verrà calcolato in forma semplice a partire dal 1° gennaio 2014.

Dopo il comma 123, inserire il seguente:

123-bis. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 123, al fine di completare il pagamento delle istanze di cassa integrazione in deroga del settore pesca relative all'anno 2013, correttamente presentate in base a quanto stabilito nel verbale di accordo in sede governativa del 29 luglio 2013, è destinata un'ulteriore somma di 18 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Al comma 133, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 220 milioni di euro.

Conseguentemente, al comma 139, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro.

Al comma 139, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: -5.000;
2015: -5.000;
2016: -5.000.

Dopo il comma 168 aggiungere il seguente:

168-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole « nell'anno 2009 », ovunque ricorrano, inserire le seguenti: « Detto limite non si applica al personale operaio assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, impiegato per l'attuazione dei progetti finanziati dall'Unione europea ».

Al comma 185, sostituire le parole: 4 milioni di euro con le seguenti: 5 milioni di euro.

Al comma 188, aggiungere in fine il seguente periodo: « e per il cui rafforzamento è autorizzata la spesa ulteriore di 5 milioni di euro per l'anno 2014. ».

Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2014: -5.000.

Al comma 189, al primo periodo, dopo le parole: Xylella fastidiosa inserire le seguenti: e da altri batteri ed imenotteri che saranno individuati dal Ministero della salute in relazione al riscontro di specifiche emergenze, e sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti :6 milioni; al secondo periodo sostituire le parole: pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione con le seguenti: si provvede, per la quota di 5 milioni di euro, mediante riduzione.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: -1.000;
2015: -1.000;
2016: -1.000;

Dopo il comma 190, aggiungere il seguente:

190-bis. Per favorire la coltivazione dei terreni agricoli da parte dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di sotto dei 40 anni, è attribuito, nel rispetto della regola *de minimis* di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, un credito di imposta relativo alle spese sostenute nell'anno 2014 per i canoni di

affitto dei terreni agricoli, fino ad un limite massimo di 10 milioni di euro. Il credito d'imposta di cui al presente comma va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del presente articolo anche con riguardo alla fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2014: -10.000;
2015: -10.000;
2016: -5.000.

Dopo il comma 190, inserire il seguente:

190-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di miglioramento genetico del bestiame da parte delle Associazioni Nazionali Allevatori, è autorizzata la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2014.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2014: -11.000;

Dopo il comma 190, inserire il seguente:

190-bis. Per il miglioramento genetico del bestiame previsto dalla legge 15 gennaio 1991 n. 30 e svolto dalle associazioni allevatori operanti a livello territoriale quali uffici periferici dell'Associazione Italiana Allevatori, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per ciascun anno 2014 e 2015.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2014: -14.000;
2015: -14.000.

Al comma 220, al primo periodo, sostituire le parole 26,5 milioni con le seguenti 46,5 milioni e, al secondo periodo, dopo le parole attività produttiva inserire le seguenti e per i prodotti agricoli di cui all'Allegato I di cui all'articolo 38 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea

Conseguentemente al comma 221 dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

c-bis) per un importo pari a 10 milioni di euro, contributi alle imprese agricole e zootecniche per interventi compensativi derivanti da danni alle produzioni alle strutture e agli impianti produttivi aventi sede o unità produttive, nei comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici di ottobre, novembre e dicembre 2013;

c-ter) per un importo pari a 10 milioni di euro, per gli interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole danneggiate a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di ottobre, novembre e dicembre 2013.

Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2014: -20.000.

Dopo il comma 317, aggiungere il seguente:

317-bis. All'articolo 12, comma 18-*bis*, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: « nei limiti e a valere sulle facoltà assunzionali dell'ente » sono sostituite dalle seguenti: « anche in deroga ai limiti alle facoltà assunzionali dell'ente ».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: -1.000;

2015: -1.000;

2016: -1.000.

Al comma 460, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: nonché destinati all'agriturismo.

*Al comma 471, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché i terreni agricoli di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e i fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 9, comma 3-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.*

Conseguentemente al comma 290, sostituire le parole: 152 milioni e 151 milioni con le seguenti 500 milioni.

Al comma 505, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 5, secondo periodo, le parole: « pari a 110 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 81 ».

Conseguentemente, dopo il comma 505, aggiungere i seguenti:

505-bis. A decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 non è dovuta.

505-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 505, lettera *b-bis*), e al comma 505-*bis*, pari a 107,5 milioni di euro annui, si provvede ai sensi del comma 505-*quater*.

505-quater. All'articolo 1, comma 517, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al primo periodo, le parole: « 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

Al comma 505, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

d) al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: « Per i terreni di cui al comma 5 i comuni possono modificare esclusivamente in diminuzione la predetta aliquota base. »

Al comma 524, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2014, ad eccezione delle spese relative alle Missioni Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Soccorso civile, Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Ricerca e innovazione, Diritti sociali, politiche sociali e famiglie.

Conseguentemente, alla Tabella E, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Programma Politiche europee ed

internazionali e dello sviluppo rurale voce Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali Decreto Legislativo n. 102 del 2004, *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP + 30.000;
CS + 30.000.

TAB. A

Alla Tabella A apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2014: -5.000;
2015: -5.000;
2016: -5.000;

voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2014: + 5.000;
2015: + 5.000;
2016: + 5.000.

Alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2014: - 6.000;
2015: - 6.000;
2016: - 6.000.

Conseguentemente alla Tabella C, Missione: Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, legge 8 luglio 1991, n. 267: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità di pesca adibite alla pesca con reti da posta derivanti: art. 1, comma 1, attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.5 - Capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488) apportare le seguenti variazioni:

2014: + 6.000;
2015: + 6.000;
2016: + 6.000.

PAGINA BIANCA

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

PAGINA BIANCA

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Relatore: Marina BERLINGHIERI)

RELAZIONE

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016 (1866)

Stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno finanziario 2014
e per il triennio 2014-2016

(Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza)

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale
per il triennio 2014-2016 (1866-*bis*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) (1865)

La XIV Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1865 Governo, approvato dal Senato, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) »;

preso atto che il provvedimento si inserisce nel quadro degli obiettivi programmatici indicati nei documenti di

programmazione di bilancio e finanza pubblica, consentendo il raggiungimento dell'obiettivo di medio termine del pareggio strutturale di bilancio e della progressiva riduzione del debito pubblico, come previsto dagli impegni assunti in Europa;

richiamato il comma 133 dell'articolo 1, che consente di risolvere la contestazione mossa dalla Commissione europea

all'Italia in ordine alla mancata ottemperanza dell'articolo 11 della direttiva 2003/109 in materia di parità di trattamento per quanto concerne l'assistenza e la protezione sociale;

richiamati altresì i contenuti del comma 174 dell'articolo 1, con il quale si provvede a stanziare risorse per l'adempimento degli impegni connessi con l'organizzazione e lo svolgimento del semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea nel 2014,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

esaminato altresì, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1866 Governo, approvato dal Senato, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 » e relativa nota di variazione (C. 1866-*bis*), e la Tabella n. 2: « Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 », limitatamente alle parti di competenza;

preso atto del parere presentato il 15 novembre 2013 dalla Commissione europea sul documento programmatico di bilancio dell'Italia — come anche sui documenti programmatici di bilancio di altri 12 paesi della zona euro non soggetti ad un programma di aggiustamento economico — e rilevato che la Commissione non ha constatato in nessuno dei documenti programmatici esaminati gravi inadempienze rispetto al Patto di stabilità e crescita;

auspicato che nel provvedimento sia data opportuna evidenza contabile ai dati relativi alla contribuzione dell'Italia al Meccanismo europeo di stabilità (MES), di difficile individuazione nell'attuale struttura del disegno di legge di bilancio,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

